

V.

TORNATA DI SABATO 30 NOVEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente annuncia il resultamento delle votazioni per la nomina della Commissione del bilancio, della Commissione per l'esame delle petizioni e della Commissione per i decreti registrati con riserva. — Presentano disegni di legge i ministri del tesoro e di agricoltura e commercio — Osservazioni in proposito dei deputati Trompeo, Bertollo e Brunialti. — Il presidente proclama eletti deputati nel Collegio di Modena l'avv. Basini Giuseppe e nel Collegio di Parma il dottor Primo Lagasi. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano i deputati Bottini, Luchini Edoardo relatore, Cambray-Digny, il presidente del Consiglio, i deputati Chimirri, La Porta, Boneschi, Cavalletto e Favale.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4551. Gli onorevoli deputati Finocchiaro-Aprile e Arcoleo presentano una petizione di moltissimi insegnanti ed ufficiali della pubblica istruzione intesa ad ottenere una disposizione legislativa che regoli definitivamente il diritto a pensione di tutti gli insegnanti, sia che dalle scuole del Governo passino a quelle del comune o delle provincie, sia che dalle scuole comunali o provinciali passino a quelle del Governo.

Risultamento delle votazioni.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione per la Commissione del bilancio e dei conti consuntivi.

Votanti 239
Maggioranza 120

Riportarono voti gli onorevoli:

Grimaldi	171
Pelloux	169
Coppino	168
Buttini	167
Cadolini	166
Genala	166
G. Baccelli	165
Righi	162
Frola	162
Maldini	161
Arcoleo	160
Gandolfi	159
Giusso	159
Vacchelli	158
Lanzara	158
Maurogonato	157
Baccarini	157
Favale	157
Bonacci	157
Geymet	156
Marselli	155
F. Martini	154

De Zerbi	154
Roux	154
Merzario	153
Cuccia	153
Salandra	153
Luciani	152
Pais	147
Canzi	146
Del Giudice	143
Levi	141
Di Sant'Onofrio	141
Solimbergo	137
Vigna	135
Marcora	126

Questi 36 deputati, avendo raccolto la maggioranza assoluta dei voti, sono proclamati membri della Commissione del bilancio.

Ebbero poi voti gli onorevoli: Visocchi 53, Cambray-Digny 50, Bianchi 42, Mocenni 41, Di Broglio 40, Zainy 38, Tittoni 36, Di San Giuliano 35, Bertollo, 33, Boneschi 33, Indelli 31, Ruspoli 31, Gallo 31, Del Balzo 30, Cibrario 29, Fazio 29, Zeppa 26, Lazzaro 22, Branca 18, Luzzatti 17, Taverna 15, Lucca. 15, Colombo 9, Vigoni 9, Prinetti 9, Ferraris Maggioreino 9, Sonnino 8, Ferrari Luigi 8, Carmine 6.

Vi sono poi altri voti dispersi, e sedici schede bianche.

Comunico il risultamento della votazione per la nomina della Commissione per le petizioni:

Votanti	238
Maggioranza	120

Riportarono voti gli onorevoli:

Trompeo	174
Chinaglia	167
Florenzano	162
Papa	158
Fornaciari	156
Borgatta	156
Ercole	155
Luciani	155
Curcio	154
Luporini	151
Di Marzo	150
D'Ayala-Valva	147
Mel	146
Cerulli	146
Toaldi	145
Meardi	145
Placido	142
Di Breganze	136

Questi diciotto deputati, avendo raggiunto la maggioranza assoluta di voti, sono proclamati membri della Giunta per le petizioni.

Vi sono poi altri voti dispersi e quarantasette schede bianche.

Risultamento della votazione per la nomina della Commissione incaricata dell'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti:

Votanti	241
Maggioranza	121

Ebbero voti gli onorevoli:

Chiapusso	163
Dini	162
A. Rinaldi	161
Franchetti	160
Ferraris	160
Fili Astolfone	153
Parpaglia	148
Costantini	148
Del Giudice	144

Vi furono poi altri voti dispersi, e sessanta schede bianche.

I nove deputati che ho indicati; avendo raggiunto la maggioranza dei voti, li dichiaro membri della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

Presentazione dei bilanci e di vari disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Giollitti, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89.

Assestamento del Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90.

Approvazione della maggiore spesa di lire 8,072.28 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro pel 1889-90 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle Strade ferrate meridionali, esercente la Rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà.

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656.54 sullo stato di previsione della spesa del

Ministero delle poste e dei telegrafi pel 1889-90 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi Austro-Ungarici per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata coll'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870.96 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1889-90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 " *Stati maggiori e comitati* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985.61 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1889-90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19, " *Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597.90 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1889-90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21. " *Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di 1,010,000. lire sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1889-90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis " *Spesa per i distaccamenti d'Africa* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione delle eccedenze d'impegni sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1888-89, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (72).

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 5,122.60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138. " *Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e restauro* (Legge 3 febbraio 1887, n. 4306) „ dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,015.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 " *Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle* (Spese fisse) „ dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,308 verificatasi sull'assegnazione del capitolo

n. 55 " *Fitto di locali Lotto* (Spese fisse) „ dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 3,646.35 verificatasi sull'assegnazione del Capitolo n. 84 " *Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture* (Spese fisse) „ dello stato di previsione, della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,853.62 verificatasi sull'assegnazione del Capitolo n. 90 " *Stipendi agli impiegati delle saline* (Spese fisse) „ dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 39,369.80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2. " *Ministero* (Spese d'ufficio) „ dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 14,828.96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7. " *Casuali* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 14,153.56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 " *Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 49,299.23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 " *Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero* „ dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 13,433.78, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 " *Ministero* (Spese d'ufficio) „ dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-1889.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 75,384.26, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 " *Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni e indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie, classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale diri-*

gente amministrativo „ dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 36,027 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 8 *“ Indennità di trasferimento agl'impiegati dipendenti dal Ministero „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 8,073 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 10 *“ Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,719.73 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 14 *“ Spese di manutenzione riparazione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 20,014.11 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 18 *“ Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 3,393.97 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 24 *“ Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse) „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 92,642.50 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 37 *“ Istruzione secondaria classica, Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,881.58 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 63 *“ Assegni di disponibilità (Spese fisse) „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 28,200 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 8 *“ Indennità di traslocamento agl'impiegati „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire

81,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 9. *“ Ispezioni e missioni amministrative „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 9,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 13 *“ Spese casuali „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 2,700 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 22 *“ Amministrazione provinciale, gratificazioni e spese di estatatura „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 84,160.67 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 41 *“ Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferte e permutamenti „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 20,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 45 *“ Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti ed allievi guardie di pubblica sicurezza „* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 14,401.17 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 1 *“ Ministero - Personale (Spese fisse) „* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 270,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 10 *“ Carabinieri reali „* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 30,600 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 11 *“ Corpo veterani ed invalidi „* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 127,622.33 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 12 *“ Corpo e servizio sanitario „* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 156,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 13 *“ Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi „* dello stato di previsione della spesa

del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 14,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 *« Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e Genio »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 24,300 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 *« Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (spese fisse) »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 843,600 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 22 *« Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 444,600.49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 *« Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viver. di riserva ai corpi di truppa »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 740,352.55, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 *« Foraggi ai cavalli dell'esercito »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 103,544.91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 *« Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 22,882.07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 *« Fitto d'immobili ad uso militare e cannoni d'acqua (Spese fisse) »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 2,617,362.31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 *« Spese per i distaccamenti d'Africa »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 1,580 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 *« Ministero — Personale (Spese fisse) »*, dello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 19,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 *« Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 *« Materiale per la manutenzione del naviglio esistente »*, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

Spesa per la ricostruzione di parte del palazzo demaniale del *« Broletto »* in Milano.

In fine mi onoro di presentare i seguenti documenti:

Relazione generale sui risultamenti accertati dell'esercizio finanziario 1888-89 e sulle previsioni degli esercizi 1889-90 e 1890-91;

Nota preliminare al bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1890-91;

Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio 1887-88.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro, della presentazione di questi bilanci, disegni di legge e relazioni, che saranno distribuiti agli onorevoli deputati.

L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

Trompeo. A proposito delle comunicazioni testè fatteci dal Ministero e della presentazione di questi disegni di legge d'indole finanziaria, domanderei all'onorevole ministro del tesoro, qualora nulla abbia in contrario, di volere informare la Camera quando creda di fare l'esposizione finanziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Giolitti, ministro del tesoro. Secondo la consuetudine si attende a fare l'esposizione finanziaria che i bilanci siano stati distribuiti a tutti i deputati, e che questi abbiano avuto il tempo di prenderne qualche notizia.

Per conto mio sono a disposizione della Camera in qualunque giorno essa creda. Però, parendomi buona la consuetudine seguita negli altri anni, credo sarebbe opportuno seguirla anche in questo.

Trompeo. Mi arrendo completamente alle considerazioni che ha fatte l'onorevole ministro del tesoro, e lascio lui giudice del giorno in cui stimerà di far l'esposizione finanziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. L'articolo (mi pare) 27 della legge di contabilità dice che nel mese di novembre il ministro presenta i bilanci stampati...

Giolitti, ministro del tesoro. E sono stampati!

Bertollo. Ammetto che il ministro non debba fare immediatamente l'esposizione finanziaria; e credo io pure che sia molto più regolare che i deputati abbiano il tempo di esaminare prima i bilanci; ma ho voluto notare che i bilanci devono essere presentati stampati a termini della legge di contabilità; per conseguenza potrebbero e dovrebbero immediatamente essere distribuiti ai deputati, affinchè a questi non manchi il tempo di esaminarli.

Che l'onorevole ministro del tesoro aspetti che siano stati esaminati per fare l'esposizione finan-

ziaria, è logico; ma che i bilanci, se stampati, non siano immediatamente distribuiti, non è conforme al disposto dell'articolo della legge di contabilità.

Giolitti, ministro del tesoro. Se l'onorevole Bertollo si compiace di passare alla Presidenza della Camera, vedrà che i bilanci presentati da me sono stampati. Naturalmente la distribuzione materiale potrà richiedere qualche giorno. La lettura dei bilanci poi non è una cosa che si possa fare in ventiquattro ore; ed ecco perchè otto o dieci giorni sarebbe bene che passassero affinchè i nostri colleghi abbiano tempo di fare almeno un sommario esame dei bilanci.

Presidente. L'onorevole Bertollo ha facoltà di parlare.

Bertollo. Se ho fatto questa osservazione, non è senza motivo. Ricordo che avendo il bilancio di un Ministero una volta ritardato più di un mese ad arrivare nei cassetti dei deputati, ed avendone io fatto ricerca all'archivio, mi fu risposto che il bilancio non era stampato, e che quindi non si poteva distribuire; e ciò è contrario alla legge. (*Commenti*).

Presidente. Onorevole Bertollo, Ella non doveva indirizzare la sua osservazione all'onorevole ministro del tesoro, ma a me; perchè fui io che, a proposito dei bilanci, feci rispondere "saranno stampati." Ma siccome oltre i bilanci vi erano dei disegni di legge che ai bilanci medesimi si riferivano e che dovevano naturalmente essere stampati e distribuiti per cura della Presidenza, le mie parole si riportavano appunto ai disegni di legge annessi ai bilanci.

Bertollo. Ma io parlo solo dei bilanci, non dei disegni di legge..

Presidente. ... E fu mia cura che quei disegni di legge per talune spese, storni ed altro, fossero stampati e distribuiti insieme con i bilanci, e non fu punto derogato alle prescrizioni della legge di contabilità.

Per cui non è al ministro del tesoro, ma a me che Ella, onorevole Bertollo, doveva indirizzarsi.

Giolitti, ministro del tesoro. L'onorevole Bertollo si lamenta di un ritardo verificatosi due anni fa; ma che c'entro io in questo? I bilanci da me presentati sono stampati, e se l'onorevole Bertollo va alla Presidenza può anche vederli. Più di questo io non posso fare, e l'assicuro che farò anche di tutto perchè l'inconveniente da lui lamentato, di due anni fa, non si rinnovi. (*Interruzione dell'onorevole Bertollo*).

Presidente. Del resto ritenga l'onorevole Ber-

tollo che la legge sarà eseguita. I bilanci saranno distribuiti quanto prima, ed i disegni di legge anche che ne dipendono.

Bertollo Ma io non cerco questi.... (*Mormorii*).

Presidente. Ma intanto io ritengo che la Giunta generale del bilancio non potrà riunirsi prima di giovedì; e consulterò in proposito i diversi deputati che la compongono. In quanto alle altre Commissioni si costituiranno subito che potranno essere in numero.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Primo. Da parte mia e dell'onorevole ministro del Tesoro, un disegno di legge per il riordinamento degli Istituti di emissione.

Questo disegno di legge contiene alcune modificazioni a quello che noi presentammo il 22 giugno scorso, ed il Governo si riserva di introdurre qualche altra modificazione durante il corso degli studi che si faranno dalla Commissione parlamentare e nella discussione che si farà in seguito. Questa discussione sarebbe proprio urgentissima, perchè il privilegio delle emissioni spira il 31 del mese di dicembre corrente anno; ma riconosco essere assolutamente impossibile studiare e discutere nell'uno, e nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di tanta importanza e votarlo in questi pochi giorni. Presento quindi un secondo disegno di legge, anche a nome del ministro del tesoro, per la prorogazione del privilegio degli Istituti di emissione e del corso legale dei biglietti.

Presento inoltre: un disegno di legge sulle espropriazioni, consorzi e polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave, e torbiere e sulle ricerche delle miniere; un altro per l'abolizione del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo...

Voci. È presentato da tanti anni!...

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Alcuni colleghi dicono che da molti anni questo disegno di legge è stato presentato senza essere poi discusso, ma io faccio osservare che ciò non è dipeso dal Governo. Poichè siccome su quest'argomento sono venuti a farci reclami sopra reclami da parte dei comuni, dei proprietari e degli utenti di questo che chiamasi vagantivo, il Governo è stato costretto a tener conto di questi reclami via via che venivano.

E giacchè veggo che vi è una certa impazienza nella Camera di vedere approvato questo disegno di legge, che senza dubbio ha molta importanza,

io spero che gli onorevoli colleghi che han fatto quella osservazione, mi aiuteranno nelle premure ch'io fo, perchè sia discusso e votato nel più breve termine possibile.

Finalmente presento un disegno di legge sulle disposizioni complementari pei Consorzi d'irrigazione.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Nella precedente Sessione l'onorevole ministro di agricoltura e commercio aveva presentato un disegno di legge sulle scuole industriali; lo pregherei di dirmi se egli abbia in animo di ripresentarlo.

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Ho già pronto il disegno di legge, ma, siccome vi manca ancora qualche piccola cosa, lo presenterò lunedì.

Brunialti. Grazie.

Presidente. Dichiaro sin d'ora che la Commissione del bilancio sarà convocata per giovedì; le altre due Commissioni, quella per le petizioni e l'altra per l'esame dei decreti registrati con riserva, saranno convocate appena si saprà che potranno riunirsi.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 29 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni seguenti:

Collegio di Modena, eletto Basini avv. Giuseppe.

Collegio di Parma, eletto Lagasi dottor Primo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidate le elezioni stesse nelle persone degli onorevoli Basini avv. Giuseppe per il collegio di Modena e Lagasi dottor Primo per quello di Parma.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge, relativo alle istituzioni di pubblica beneficenza.

La discussione generale si cominciò ieri e parlò l'onorevole Cambray-Digny iscritto contro; viene ora la volta dell'onorevole Torraca, iscritto in favore.

Torraca. Signor presidente, nel concetto del nostro regolamento un discorso a favore suppone un discorso contro.

Ora l'onorevole Cambray-Digny ha fatto delle sagacissime osservazioni sopra alcune particolari disposizioni del disegno di legge, ma i criteri direttivi non li ha infirmati.

A me quindi manca la materia per un discorso in favore, e mi riservo, se mai ne sarà il caso, di parlare in un altro momento.

Presidente. Sta bene, Ella rinuncia al suo turno di parola. Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Bottini.

Bottini. Signori, io debbo innanzi tutto dichiarare che, essendomi iscritto a parlare contro il presente disegno di legge, non intendo con ciò di avversare completamente ed interamente il medesimo.

Io convengo coll'onorevole ministro che lo ha presentato, che si debba rimediare ai molti mali delle amministrazioni di beneficenza, convengo pure nel ritenere che la maggioranza di questi mali derivino dalla autonomia delle amministrazioni, o, meglio ancora, dai capricci delle medesime, ma dissento, e sostanzialmente dall'onorevole ministro, intorno al modo col quale a questi mali egli intende di portare rimedio.

Il ministro, che ebbe così fine tatto e così acuta percezione nel rilevare il male, nello scoprirne le scaturigini e la portata, quando pensò ai rimedi mi pare sia stato troppo parco anzi quasi pauroso; ed invece di fare quella che noi chiamiamo una cura radicale, si contentò di semplici palliativi.

Signori, io avrei desiderato che il ministro avesse detto: a tali mali, tali rimedi; ma poichè anche dalla sua relazione soltanto io mi sono formato una idea del male non lieve, non posso, naturalmente, rimaner persuaso della efficacia del rimedio, che a me pare insufficiente.

Sarò ben lieto se mi potrò ricredere. Se da questa discussione apparirà che veramente i rimedi sono proporzionati al male, in tal caso mi associerò ad applaudire a questa riforma che è intesa a portare un grande vantaggio ad una infinità di persone sofferenti, le quali traggono salute e sollievo dalla pubblica beneficenza.

Ma, signori, non posso nascondervi che nel leggere la relazione del ministro mi è sembrato che egli sia incappato in quegli errori, di cui egli volle accusare i suoi predecessori. Infatti egli dice: che

gli altri riformatori, volendo cambiare il quadro si sono contentati di mutarne la cornice, e di ritoccarne qua e là le tinte; ma in fondo io non vedo che egli faccia diversamente.

Egli ritorna ancora alle stesse amministrazioni, se vuoi si ne menoma l'ingerenza, ma non porge mezzi adeguati per indurle a provvedimenti radicali, richiesti dai moderni e sostanziali progressi dell'igiene ospitaliera.

Signori, avendo vissuta gran parte e la migliore della mia esistenza negli ospedali, avendo visitato pressochè tutti quelli d'Italia, e molti dell'estero, mi limito a manifestarvi le mie impressioni franche e leali quali convengono alla nobiltà di questo recinto ed alla importanza dell'argomento sopra le riforme che col presente disegno di legge intendesi portare alla pubblica beneficenza.

Il disegno di legge reca in fronte lusinghiere parole del compianto Minghetti, il quale disse: che non v'è paese in Europa che sia così largo, così ricco di opere di beneficenza quanto l'Italia. E veramente questo fa un grande onore ai nostri predecessori, è un grande, un meritato omaggio reso al loro spirito di carità. Ma io vi domando subito: questi grandi beni sono bene impiegati? Corrispondono essi allo scopo per il quale vennero disposti? E qui non posso, e me ne duole, rispondere affermativamente.

La somma del patrimonio delle Opere pie sale alla colossale cifra di circa due miliardi, ed a mezzo miliardo quella degli ospedali, con 42 milioni di rendita annuale. Ora, o signori, io non vi dirò come queste grandi scaturigini, queste polle di mezzi ridondanti, scompaiano nelle pieghe e nei meandri delle amministrazioni per risortire piccoli ruscelli o rigagnoli a scopo della beneficenza.

Si potrebbero paragonare a quei fiumi, che scompaiono inabissandosi in ascose caverne, per ricomparire povere e meschine fiumane impoverite da misteriose perdite.

Io non cercherò, come cercò il ministro con sottile accorgimento, quale sia il tarlo roditore che consuma la materia prima, anzichè giunga al suo scopo. No, o signori, questo lo lascerò fare da persone che in questo recinto sono meglio di me competenti. Vi dirò soltanto che anche questi piccoli fili d'acqua, questi rigagnoli figli di grandi fiumi, destinati allo scopo della beneficenza ospitaliera, non servono allo scopo.

Permettetemi un momento che io divida la mia esposizione, per portare la vostra attenzione sopra tre distinti argomenti. Anzitutto intendo parlare della riforma edilizia, poscia dell'amministrazione, finalmente del personale sanitario.

Se diamo uno sguardo alla storia dei più grandi, dei più cospicui nostri ospedali, vediamo che essi sono o il frutto del caso, o il concetto di una igiene edilizia, che non solo era in fasce, ma era di là da venire, e che perciò hanno due vizi capitali: 1° di non essere edifici costruiti primitivamente allo scopo cui vengono ora destinati; 2° di essere stati costruiti in tempi nei quali non si aveva nessuna nozione di ciò che oggi è stato studiato e scoperto per raggiungere questo determinato scopo.

Infatti, da principio, gli ospedali delle principali città d'Italia sono sorti, diversi secoli or sono, come luoghi di ritiro, come luoghi in cui si dovevano collocare gl'infermi, data la eventualità di determinate epidemie, come luoghi di rifugio in casi di speciali solennità.

Perciò si presero all'uopo gli edifici i meglio opportuni, che in quella stretta di circostanze si potevano trovare, come si prende una chiesa, come si prende un magazzino per farvi pernottare i soldati di transito in un villaggio, che non ha come ospitarli altrimenti. E poi, a poco a poco, essendosi questi ricoveri arricchiti, col contributo delle private elargizioni, hanno cominciato a diventare enti con fondi propri e con materiale proprio, ed allora in luogo di essere ospizi eventuali e temporanei, divennero duraturi e permanenti.

E quello che io dico dell'Italia a un dipresso è avvenuto in tutti gli altri paesi d'Europa.

Ma questo coacervare, questo addensare molti e molti ammalati con malattie gravi, contagiose, (di quelle che si possono comunicare vuoi direttamente, od indirettamente e che possono contaminare l'ambiente, gli oggetti, tutto ciò che si trova nel recinto, in cui stanno tali infermi), ha finito per inquinare il locale e formarne un ambiente malefico, d'onde sorsero malattie, non importate primitivamente nell'infermeria, ma nate là dentro per vetusti e ripetuti germi che le originarono. Così abbiamo avuto la resipola, la septicemia e finalmente una forma speciale di cancrena, detta cancrena d'ospedale, *nosocomiale*.

Il Riberi, che scrisse la più dotta monografia sopra questo argomento, vi potrà chiarire in qual misura, e con quanta gravità, l'ospedale Maggiore di Torino, al principio di questo secolo, venne viziato da questa orrenda influenza.

Sicchè questi asili, che dovevano essere asili di salute diventavano senza saperlo asili di morte, epperò persone, entrate all'ospedale con dei nonnulla, o con semplici lesioni superficiali, subivano l'influenza malefica dell'ambiente, e pagavano colla vita l'ignoranza e la trascuranza altrui.

Si fu allora che i medici, vedendo come gli ammalati curati nei loro domicili guarivano, mentre quelli degli ospedali morivano; e i chirurghi, vedendo come molte operazioni riuscivano benissimo fuori, mentre negli ospedali gli operati soccombevano, cominciarono a dire: dunque è l'ambiente che ci avvelena; dunque non è vana fantasia che qui serpeggi un veleno, ma è una realtà. E la scienza moderna non ha lavorato di fantasia, ma scoperse i fattori materiali del contagio, li ha raccolti, li ha concentrati, li ha distribuiti, e li ha messi in quella casella che loro appartiene quali germi patogeni.

Ed allora, o signori, si è cominciato a dire: se questi recinti sono appestati, se questi edifici non servono più o servono male, allora bisogna abatterli. Ed infatti, abbiamo veduto a Parigi, per esempio, che mentre si sono costruiti splendidi ospedali come quello della Lariboisière, quello Necker, Bonjean, Tenon, Bichat, hanno avuto perfino il coraggio di abbattere l'antico *Hôtel Dieu*, che ricordava non solo tutte le glorie della chirurgia francese, ma anche molti e molti episodi della storia del patrio risorgimento. Ed infatti poco distante dal luogo dove sorgeva l'antico *Hôtel Dieu*, vi è adesso un ospedale, che se ha una pecca è di essere eccessivamente sontuoso.

Lo stesso pensiero, o signori, non fu trattenuto soltanto nel continente, ma passò il mare, e l'Inghilterra che non poteva rimanere insensibile a queste riforme, cominciò a riordinare tutti i suoi ospedali. Lo spedale di San Bartolommeo, quello della Università, quello delle malattie nervose ed epilettiche, il *West minster* e molti e molti altri ospedali vennero abbattuti e riedificati seguendo i precetti della moderna igiene edilizia ed in modo da corrispondere degnamente, alle odierne esigenze. Si è riusciti perfino ad edificare quello splendido ospedale di San Tommaso a Londra, composto di tanti piccoli ospedali, veri gioielli, se così si possono chiamare, tutti schierati sulla riva del Tamigi, che, a chi lo visita, anche ignaro di norme d'igiene ospitaliera, certo fa la migliore impressione.

E vedendo quelle infermerie così ben tenute, così linde, così bene ordinate, così bene esposte alla luce, adorne di fiori, più volte ho inteso alcuni dire: vorrei essere ammalato per avere qui il mio posto.

Signori, io andrei in lungo se volessi dirvi e ripetervi che non si è limitata la modificazione degli edifici soltanto nella capitale del regno Unito, ma ad Edimburgo si ebbe ad abbattere il vecchio ospedale la Royal Infirmary, per farne uno che è

certo fra i più cospicui d'Europa: si fece altrettanto a Glasgow e ad Aberdeen.

Ma ritornando di nuovo ad esaminare gli ospedali del continente, debbo aggiungere che la Germania diede il più splendido esempio, ed il più grande coraggio nel sapere impiegare somme egregie a fine di abbattere i suoi vecchi ospedali, ed edificare nuovi istituti che meglio rispondessero ai bisogni del momento ed all'igiene moderna.

Noi vediamo che a Berlino l'antico ospedale della *Charité* è interamente cambiato, e abbiamo veduto sorgere il Bethanien l'Augusta, quello splendido di Friedrichshaine, che occupa l'intera selva reale e può figurare quale prototipo fra i migliori ospedali del mondo.

Ma, o signori, non solo nella capitale, ma scendendo anche a Lipsia, a Strasburgo ad Heidelberg, voi trovate dappertutto le rovine dei vecchi ospedali, e vedete sorgere nuovi edifici che vi parlano della cura, dello zelo, dell'intelligenza che laggiù si ebbe nel creare locali che meglio e più degnamente corrispondevano allo scopo.

Io ho visto a Thronthiem che è l'ultima terra dell'Europa, nella lontana Norvegia, e nella Svezia, ho visto a Stocolma abbattere il vecchio ospedale, ed edificarne altri, che sono veri modelli di una ben pensata igiene. Così ad Upsala, a Lund tutti gli antichi ospedali vennero abbattuti, e si fecero ospedali a baracche, e ciò è pur avvenuto in clima così rigido, e dove non vivono che due mesi d'una temperatura sopportabile. A ciò non si è pensato ancora da noi che pure abbiamo un clima che meglio è adattato a siffatte costruzioni.

Ad Upsala dicevami il professore Mesterton di essere in meno di due anni riescito a costruire quel grandioso ospedale clinico con semplici elargizioni private.

Ma non occorre che noi andiamo tanto lontani per vedere quello che si è fatto per la riforma ospitaliera. Abbiamo la Svizzera vicina, dove ci è dato visitare a Zurigo uno splendido ospedale cantonale; a Ginevra se ne sono fatti altri due, e recentemente a Berna si è impiantato un ospedale a modeste proporzioni, ma sotto ogni aspetto degno del massimo encomio. Da noi invece passeranno molti e molti lustri prima che riesciamo ad averne uno rispondente alle moderne esigenze. Avvertite che lo spedale il quale venne abbandonato a Berna era ancora in tali condizioni da superare, e di gran lunga, i nostri migliori.

Ora, o signori, dopo che vi ho tediato facendovi una esposizione sommaria di tutto ciò che fecero gli altri, guardiamo che cosa si è fatto in casa nostra.

In casa nostra veramente si è fatto poco; anzi direi proprio nulla di ciò che appartiene all'amministrazione ospitaliera. Voi mi direte che a Torino l'Ordine Mauriziano ha fondato un nuovo ospedale, ma questo naturalmente dipendeva dalla volontà di uno solo; non era governato da una amministrazione oligarchica di cui parla il presente schema di legge; voi mi direte che a Genova si è istituito un altro ospedale, quello della duchessa di Galliera, ma esso non è che un'istituzione privata, che non infirma per nulla il mio dire, anzi lo conferma.

Imperocchè non la considero come una cosa importante quella di aver fatto qualche riparazione alle infermerie, quella di aver fatto qualche piccola aggiunta agli edifici; sono cose da nulla che non mutano punto il concetto direttivo igienico delle infermerie.

Ma, o signori, è permesso che noi soli in Europa dal lato della riforma ospitaliera, facciamo la parte del Dio Termine, quando tutto intorno a noi si agita e si muove? Perchè mai se dappertutto si è sentito il bisogno di fare le accennate riforme, non lo dobbiamo sentire anche noi?

Ma voi mi direte, o signori, quelli sono paesi ricchi, i quali hanno mezzi e possono fare quello che noi non possiamo. Non è vero, o signori, la maggior parte degli ospedali di cui vi ho parlato testè sorsero per oblazioni volontarie. Vi dirò anche che non c'è bisogno d'andare fuori del nostro paese per trovar simili paradigma; ne abbiamo in Italia.

Abbiamo, per esempio, a Torino, uno splendido ospedale, che certo varrebbe da solo ad immortalare il perspicace ingegno dello Sperino, l'ospedale oftalmico infantile. Ebbene, quell'ospedale è sorto secondo i dettami della scienza moderna, si mantiene, vive e prospera colle elemosine giornalieri. A Milano ne abbiamo due, non di grandi proporzioni: l'ospedale dei rachitici e quello oftalmico, i quali, costrutti secondo i dettami della scienza moderna, vivono di vita prospera e rigogliosa.

Ora, come mai tutti i nostri ospedali (considerate soltanto l'*Ospedale Maggiore* di Milano, ricco a milioni) non possono fare quello che gli altri ottengono dalla carità giornaliera? I nostri ospedali, con un patrimonio di mezzo miliardo, non hanno bisogno di stendere la mano a nessuno, per portare i propri edifici a quel punto di riadattamento che è necessario allo scopo cui devono servire; hanno in sè stessi i mezzi di poterlo fare. E perchè non lo fanno? È questo che mi sono, tante

e tante volte domandato, senza averne mai avuta una risposta che sapesse acquietarmi.

La moderna igiene vi dice che, dopo 50 anni da che un locale è adibito ad infermeria, tutte le sue mura, tutti i suoi mattoni, fino all'ultimo, sono così impregnati di microrganismi infettivi, che non è più possibile di servirsene senza regalare agli inquinati infezioni di ogni genere. Ed allora che cosa ne volete fare dei vecchi fabbricati che avete? Conservandoli essi continueranno a seminare la morte, mentre dovrebbero essere asili di salute.

O signori, mentre ho veduto che, per un senso di umanità, il Governo ebbe cura di riformare tutto il sistema carcerario, e di mettere le prigioni in condizione da ottenere soltanto lo scopo di togliere la libertà ad un individuo colpevole verso la società, senza togliergli anche la salute, e mentre approvo il Governo per questa sua misura, non posso acquietarmi che si conceda ai delinquenti quel che non si concede agli infermi. Necessità quindi che anche questi, i quali poi non hanno bisogno del soccorso pecuniario di nessuno, avvengano ad essi pensarono di già i singoli benefattori, abbiano ad aver locali adatti al bisogno. In qual altro paese civile troveremo noi i delinquenti meglio tenuti e trattati degli infermi?

La seconda parte delle mie osservazioni riflette la direzione dei nostri ospedali. Voi sapete, o signori, che un'azienda qualsiasi, nel suo modo di funzionare, ritrae moltissimo anzitutto dalla persona che la dirige: questo è il perno, l'anima di qualsiasi movimento; e, quando alla direzione noi abbiamo uomini abili, competenti, alacri, attivi, tutto procede a seconda di un determinato pensiero; mentre invece se la testa è ammalata, tutte le altre membra languono.

All'uopo ricordo come che nel 60 trovandomi a Pavia ed essendovi colà un reggimento di guarnigione a cui si era dato un colonnello venuto non certo dall'armata regolare, ma per avanzamenti precipitati, e perciò poco atto alla disciplina militare, per molti mesi questo reggimento diede uno spettacolo di disordine, e non dirò d'indisciplina, ma di abbandono di ogni regola militare, tal che non sembrava nemmeno più un reggimento di soldati regolari.

Il Governo vi provvide mettendo a capo del reggimento un antico ufficiale che veniva dall'esercito. Ebbene, in otto o dieci giorni quel reggimento aveva cambiato aspetto: eppure erano gli stessi uomini che lo componevano, ma chi li dirigeva era persona diversa.

Questo per provarvi (e non ce n'è bisogno) che

la direzione di un istituto o di qualsiasi azienda prende l'impronta di chi lo dirige.

Sarebbe logico e naturale che ad un ospedale per la parte tecnica si mettesse un medico perchè *tractant fabrilia fabri*. Ma da noi succede tutto il contrario di ciò che avviene, ordinariamente, negli altri paesi.

Io vi dico solo: sono stato 10 anni chirurgo primario nell'ospedale di Novara, e il direttore fu sempre, ed è ancora un avvocato.

Al vicino ospedale di Vercelli invece era un canonico. (*Si ride*).

Permettetemi, o signori, di chiedervi se domani, puta caso, si mettesse un medico a dirigere un tribunale, o un chirurgo a dirigere un seminario, che cosa si direbbe? che questo è un non senso; che le cose non possono andar bene, si farebbero ed a ragione recriminazioni d'ogni natura.

Pure pei nostri ospedali la cosa è passata in giudicato e si può dire che su cento amministrazioni ottanta sono in cotal modo dirette.

In Lombardia, o signori, le leggi dei cessati Governi obbligavano le amministrazioni a mettere un sanitario alla direzione degli ospedali. Ma quando nel 62 venne la nuova legge, allora si sono pur conservati questi direttori, ma del tutto esautorati, come semplici strumenti delle nuove amministrazioni.

In alcuni ospedali che ebbero la fortuna di essere diretti da persone intelligenti ed energiche che cosa accadde? Che i nuovi amministratori si sbarazzarono tosto di queste preclari individualità mandandole anzi tempo in pensione, per impiegarne altre meno valide, ma più docili. Cosicché noi abbiamo un grande ospedale in Italia che ha due direttori con 5 o 6000 lire di pensione e che stanno benissimo a spasso e godono la soddisfazione di vedere un terzo direttore fare il loro ufficio, appunto perchè quell'amministrazione, volendo imperare senza controllo aveva bisogno di un direttore che non mettesse bastoni nelle ruote e che lasciasse correr le acque per la loro china e fosse perciò strumento docile della volontà superiore. Ma noi ci domandiamo: come possono allora andare le cose in questi termini? Nascono dei conflitti: il corpo tecnico vedendosi governato da un canonico si ribella a questa pseudo autorità; ma questa naturalmente ha il potere esecutivo nelle mani: nascono, ripeto, dei conflitti dai quali chi ne deve soffrire è il povero ammalato. E tuttocìo si ripete quasi quotidianamente con grave danno del pubblico bene. Si dovrebbe provvedere e senza indugio affinchè ciascun nosocomio avesse una direzione tecnica intelligente, efficace che sapesse

imprimere e mantenere una disciplina tecnica e conforme a determinati principii, provvedere a che vi sia una mente che diriga e che fortemente voglia il bene degli amministrati. Nè io dico che questi canonici siano secondi ad altre persone per buon volere, no; non saranno secondi ad alcuno, ma non avendo le attitudini speciali per quella data azienda non possono per conseguenza contribuire al migliore andamento di essa: *Coecus non judicat de colore* e chi ignora una disciplina è cieco nella medesima. Ma quello che a me faceva sorpresa e dolore era vedere poi taluni di codesti direttori gratuiti i quali naturalmente intendono queste cariche come cariche *ad honorem* non darsi il più piccolo pensiero del bene dell'Istituto alla cui tutela vennero prescelti.

Così ebbi più volte la triste opportunità di vedere grandi ospedali essere negletti, e chiamarsi la casa di tutti, mentre era di nessuno, nel senso che ivi non si vedeva alcuna direzione, e voi potete immaginarlo senza che io abbia a venirvele qui a dire tutte le miserie, che io ho potuto vedere in molti anni là dentro; ma è facile ad immaginarsi cosa sia un'azienda così complessa, dove debbono vivere medici infermi e molti altri individui senza che vi sia alcuno che li regoli, nessuno che li disciplini, nessuno che rappresenti il principio di autcrità, e quello dell'ordine. È mestieri pertanto che ogni ospedale abbia il suo direttore tecnico che risponda della disciplina, dell'ordine dell'Istituto, e questi non può essere nè un avvocato, nè un canonico, nè un semplice benestante, deve essere un medico esperto nell'amministrazione dei singoli servizi.

Gli spedali militari, come dirò più innanzi, sono diretti da medici, per qual ragione non lo devono essere i civili?

Ancora, o signori, un ultimo argomento, eppoi non vi tedierò d'avvantaggio.

È noto che in tutte le professioni vi sono tre categorie di esercenti: gregari, mediocri ed abili, ed abbiamo queste tre categorie tanto nell'esercizio della medicina e chirurgia, quanto in qualsiasi altra professione liberale.

Ora se noi per una determinata malattia ricorriamo ad un medico appena sufficiente, avremo un parere sufficiente, se ad uno mediocre, l'avremo mediocre, e l'avremo sublime se ricorreremo ad una fonte elevata.

Il concetto del benefattore era appositamente quello di eguagliare il proletario, di eguagliare il povero al ricco almeno quando è colpito dalla sventura: egli ha detto se non gli possiamo dare tutti i godimenti che l'agiato può avere, nell'ora in cui

la sventura lo va a visitare, abbia almeno quei conforti e quei rimedi che hanno i privilegiati, almeno in faccia alla sventura vi sia l'uguaglianza.

Ed ecco perchè si sono fondati questi ospedali dove il proletario non potesse soltanto trovare ricovero, ma potesse trovare rimedi ed uomini illuminati che sapessero giustamente applicarli.

Ora per rispondere a questa illuminata carità farebbe mestieri che le persone destinate al governo delle infermerie dei grandi ospedali fossero uomini superiori, fossero di quella tal cerchia che abbiamo detto, che è la parte superiore, quella che appartiene ai *Duci*. Se invece noi vi poniamo i gregari, naturalmente il concetto del fondatore, il concetto per cui fu fatta l'elargizione, non risponde più.

Ecco dunque il bisogno di scegliere dei sanitari esperti, valenti, illuminati affinché i poveri possano trovare gli stessi conforti terapeutici dei ricchi.

Ma ordinariamente, signori, come si fanno queste scelte? O si fanno in famiglia, per influenze più o meno malsane, e si portano alla direzione di un determinato comparto, di una determinata divisione, uomini affatto inadatti; ed allora non avrete nessun vantaggio, e vedrete che manca lo scopo per cui questi ospedali sono stati istituiti.

È vero, qualche volta si fanno anche i concorsi, ma intendiamoci in che modo? Con idee restrittive, ponendo come clausola, come condizione, che bisogna aver fatto 5, 8, 10 anni di servizio presso lo stesso ospedale. E allora che concorso è questo? È un concorso in casa, in famiglia, è una mistificazione che voi fate al paese, dicendo di cercare le persone meglio adatte e più idonee ovunque esse si trovano mentre voi avete già in mente la vostra scelta.

Ora essendosi fatta questa osservazione, naturalmente gli amministratori hanno saltato la barriera e hanno detto: facciamo un concorso generale, tanto che tutti vi possano adire, onde le migliori individualità vi possano aspirare. Ma anche qui, signori, sono venute fuori le influenze locali, le influenze partigiane; cioè si sono fatti i concorsi, si sono nominate delle Commissioni universitarie indipendenti per fare una selezione accurata, ma poi si è tornati all'antico, perchè così tornava conto, nominando l'ultimo o forse il penultimo in luogo del primo, e di questi scandali se ne ebbero già troppi esempi. Dunque vedete che queste amministrazioni nella scelta del personale sanitario si lasciano influenzare da altri criteri, da altre norme, anzichè dal vero bene degli infermi e dal decoro del loro istituto.

È questa fatale autonomia che hanno i corpi amministrativi li rende affatto invulnerabili.

Voi potete gridare, lagnarvi, dire tutto quello che volete, ma nessuna disposizione di legge può alterare una scelta che essi abbiano fatta. Essi sono gli autocrati, i padroni assoluti nei loro ospedali, e naturalmente nominano chi vogliono. Ma io mi domando: questi beni sono di loro spettanza? Questa proprietà è di loro o del pubblico? Ed essendo cosa pubblica, perchè essi soli debbono esserne i padroni? Noi vediamo, signori, che nella scelta dei professori universitari il ministro, il quale ha pure una responsabilità in faccia al Parlamento, quando deve scegliere un professore, nomina una Commissione e quindi ne passa l'elaborato al Consiglio superiore, e quando questo sia trovato regolare, egli non può nominare nè l'ultimo nè il secondo dei concorrenti, ma bisogna che nomini il primo.

Dunque se quando una autorità così alta e che ha tanta responsabilità non ha nemmeno la facoltà della scelta, perchè dobbiamo noi lasciarla a Corpi che sono incompetenti? Essi, composti di persone che non hanno nessun criterio per fare una selezione opportuna, ci danno una parvenza di legalità dicendo: abbiamo messo fuori il concorso, abbiamo chiamato i tali, i tali ed i tali dalle diverse Università per fare una buona selezione; mentre hanno già il loro candidato *in pectore*, il quale sarà il prescelto e l'eletto qualunque possa essere il risultato del concorso.

Questo modo di procedere è oltremodo dannoso alla morale ed all'indirizzo dei giovani, perchè essi dicono: allora per arrivare nella carriera, per avere questo bastone di maresciallo non è necessario studiare, ma solamente cercare delle viuzze, dei mezzi e dei ripieghi che non dovrebbero nemmeno conoscere. È fatale poi al progresso della scienza, perchè tale messe di studi e di osservazioni vien posta in mano ad inesperti, ad intelligenze mediocri che non sanno fertilizzare a scopo curativo. Dunque ciò è a danno della scienza, dell'umanità, degli studi, e sopra tutto a danno di quegli istituti che tali amministrazioni dovrebbero tutelare.

Sono capricci se volete delle amministrazioni, ma che pure costano caro e molto caro ai poveri infermi.

Ecco perchè, o signori, dopo di aver esposti questi miei pensieri sopra la riforma ospitaliera, ho trovato che le proposte del disegno di legge sono insufficienti.

Io avrei desiderato che il Ministero, il quale nella sua relazione dimostra, amo crederlo, di conoscere a fondo questi mali che affliggono le amministrazioni, avesse proposto che tutti gli ospe-

dali, che più non corrispondono allo scopo, dentro un determinato lasso di tempo, si debbano mutare.

Quindi avrei detto: tutte le amministrazioni degli ospedali dello Stato dovranno avere un regolamento di massima uguale, uniforme, perchè uguali, uniformi sono gli scopi e gli intendimenti cui debbono mirare; uguali ed uniformi le origini; uguali ed uniformi gli attributi che ai medesimi spettano.

Ma se ciascun ospedale ha il diritto di farsi quel regolamento che vuole, accadrà che qualche ospedale vi dirà apertamente in viso: ma, dopo tutto, signori, il regolamento se vi piace è così, se non vi piace torna ad essere così.

Ed allora quali norme di governo si avranno in questi ospedali? Nessuna affatto, il capriccio e la volontà imperiosa che si impone alla ragione.

Ecco perchè, ripeto, sarebbe a desiderare che in questo disegno di legge si colmasse tale lacuna e si dicesse che non le amministrazioni, ma il Governo desse norme e regole affinché gli ospedali avessero un regolamento uniforme.

Signori, mi direte: ma voi domandate cose affatto nuove e che, naturalmente, non è sperabile di ottenere tutte in una volta da Corpi abbandonati da tempo alla inerzia.

No, o signori.

Voi avete gli ospedali militari, coi quali potete fare un paradigma, un confronto, se non esatto, imperocchè questi non hanno le laute risorse dei civili, almeno approssimativo, dal lato dell'ordine e della disciplina.

Gli ospedali militari, pochi anni or sono, erano governati e diretti da ufficiali amministrativi.

Dopo la legge Ricotti, che non solo diede assimilazione ai gradi dei medici, ma li rese effettivi, gli ospedali passarono sotto la direzione dei medici e sotto la loro responsabilità; ed allora, da quel giorno, vi posso dire che molti di questi istituti potrebbero servire di esempio ai civili.

Non si comprende perchè mai l'ospedale di Verona debba avere un regolamento diverso da quello di Venezia, e quello di Venezia diverso da quello di Milano e di Verona e via dicendo: sta bene che ciascuno debba proporzionare le spese ai propri mezzi, ma non negli intendimenti e nella distribuzione delle proprie risorse.

Pertanto, o signori, pongo fine al mio dire ritornando a quanto disse saviamente il Minghetti, a quell'elogio, cioè ch'egli fece della pietà dei nostri maggiori dicendo: che l'Italia è il primo paese per ricchezza e novero di Opere di beneficenza e di istituti ospitalieri; aggiungendo un'altro augurio, ed è che possa essere anche il primo

per una benintesa e savia amministrazione che renda i nostri ospedali effettivamente benefici alle classi diseredate. (*Bravo! Benissimo! — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Poco fa l'onorevole Torraca notava, e giustamente notava, che un discorso in favore suppone che abbia preceduto un discorso contro: e poichè un discorso contro al principio della legge non aveva preceduto, egli rinunciava alla facoltà di parlare.

Il relatore della Commissione deve fare presso a poco la stessa osservazione. Una discussione generale suppone naturalmente il contraddittorio; suppone che si sia impugnato il principio fondamentale della legge, perchè la legge giunge inopportuna, o perchè la legge è intrinsecamente cattiva e difettosa. L'onorevole Cambray-Digny ieri fin dal principio del suo interessantissimo discorso disse che non avrebbe combattuto il concetto fondamentale della legge, e concluse dicendo che al complesso delle disposizioni egli consentiva.

Soltanto egli notava alcuni difetti qua e là, e, principalmente in tre punti, ed alcune lacune. E avendo l'onorevole Cambray-Digny mantenuto nel suo discorso ciò che egli disse nelle premesse, alla Commissione non resta se non riservare l'esame delle questioni da lui sollevate alla loro sede opportuna. Si vedrà allora se veramente manchino le garanzie che egli invoca, se veramente ci siano le lacune che egli osserva. Credo che lo stesso onorevole Digny non sarà scontento di questo rinvio, perocchè, nella sede opportuna, alla discussione cioè degli articoli, potranno essere esaminate le sue obiezioni, più accuratamente, di quello che potrebbe farsi, quasi di passaggio, in una discussione generale. E naturalmente la Commissione compirà tanto più accuratamente questo esame se avrà, come si augura, sott'occhio, le proposte dell'onorevole Digny in forma concreta di emendamenti.

Se parziali furono le osservazioni del primo oratore, (cioè a dire limitate a particolari oggetti), più che mai parziali sono state le osservazioni fatte dall'onorevole Bottini Enrico; il quale si è limitato a trattare, e da par suo, soltanto della riforma ospitaliera.

Le osservazioni che egli faceva, con tutta la autorità del suo nome, hanno, non può negarsi, nè credo possa disdirlo egli stesso, carattere di raccomandazioni al potere esecutivo. A queste raccomandazioni la Commissione è ben lieta di unirsi, ed è certissima che l'onorevole ministro

dell'interno ne terrà tutto il conto che meritano nell'applicazione della legge vigente e anche per la proposta delle riforme da farsi in materia ospitaliera; proposte che la Commissione, com'è ben noto alla Camera e come è noto all'onorevole Bottini, domanda di differire. Nell'articolo 79, infatti, si propone dalla Commissione:

“ Nei tre anni dalla entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di ospedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni per la cessazione dell'obbligo di cui sopra. »

Cioè l'obbligo dei comuni di corrispondere alla deficienza di entrata degli ospedali, per le spese di ospedalità.

Pare quindi che il compito, del resto facilissimo, del relatore sia finito.

Levi Ulderico. Per ora!

Luchini Odoardo, relatore. Per ora almeno; nella discussione generale.

Questo silenzio è certamente di buon augurio.

Si era detto che questa legge avrebbe provocato il finimondo, per gli interessi che offendeva, per i diritti che conculcava. Il silenzio della legittima rappresentanza della nazione intorno al principio generale della legge, la mancanza di obiezioni quanto al concetto fondamentale, dimostrano che la rappresentanza nazionale non partecipa a questi timori e lasciano augurare, come diceva, che la legge avrà l'onore dei vostri suffragi.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. Ho chiesto di parlare, non per rispondere all'onorevole Luchini, ma per fare una osservazione a quanto ha detto adesso l'onorevole presidente. Passeremo, egli ha detto, alla discussione degli articoli.

L'onorevole Luchini diceva ora di credere che io non sarei stato scontento di veder rimandare la risposta che la Commissione avrebbe dovuto dare alle cose da me dette ieri, alla sede opportuna, cioè alla discussione degli articoli. Certamente io non poteva esserne scontento, ma a condizione che la discussione degli articoli non cominciasse immediatamente.

Una voce. Perchè?

Cambray-Digny. Perchè noi abbiamo un regolamento per il quale la presentazione di un emendamento deve esser fatta prima della discussione affinché possa essere stampato e distribuito. Se-

condo il regolamento un emendamento non può esser presentato al momento della discussione se non è firmato da dieci deputati. Ma per avere oggi la firma di dieci deputati a un mio emendamento, io dovrei avere qui quasi l'unanimità! (*Si ride*).

Io domando dunque che la discussione degli articoli sia rimandata a lunedì. Non mi pare con questo di fare una domanda molto strana; e non mi pare nemmeno che si possa dire che si è perduto tempo, perchè veramente per una legge di questa importanza due giorni di discussione generale non mi pajono un'esagerazione.

Pregherei dunque l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione, che per organo del suo relatore mi ha invitato a presentare le mie proposte concrete, di non obbligarmi a farlo immediatamente. Se ci sarò obbligato lo farò; ma confesso che trattandosi di una legge che fu ripresentata ieri l'altro, e fu cominciata a discutere ieri, mi pare che veramente si possano dare ai deputati ventiquattro ore di tempo per potere studiare gli emendamenti che crederanno di presentare. Un discorso si può improvvisare, ma un emendamento è desiderabile che non si improvvisi. Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'onorevole relatore aveva ragione quando ha detto che due soli oratori avendo preso parte alla discussione generale, e non avendo essi impugnato il principio generale della legge, era da credere che la Camera fosse favorevole alla legge medesima. Per parte mia, avrei desiderato che questa grande riforma venisse discussa più ampiamente.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Attesa da moltissimi anni, presentata più volte da varii Ministeri, tutti avevano capito la necessità di venire ad una riforma la quale, eliminando i difetti dell'antica legge, e dando facilità al Governo ed ai corpi morali di meglio applicare le rendite delle Opere pie al loro vero scopo, ci ponesse in grado di raggiungere il risultato che era nel desiderio di tutti.

Comunque siasi, e ritenendo esatta la presunzione dell'onorevole Luchini, come parmi debbasi ritenere, io non comprendo la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

Della legge in discussione due soli punti sono stati esaminati.

L'onorevole Cambray-Digny trovò non abba-

stanza garantito il diritto della conversione di quelle Opere il cui scopo ha potuto venir meno.

L'onorevole Bottini, riferendosi al sistema attuale con cui sono retti gli ospedali, rilevò i vizi dell'amministrazione dei medesimi, ed indicò rimedii ai quali noi non siamo lontani dall'ottemperare.

Ora, i due argomenti ai quali essi si riferirono, sono contenuti negli articoli 60 e 79: e quindi i proponenti, ove credano di presentare qualche emendamento, hanno tutto il tempo occorrente, nè so vedere la necessità di differire la discussione degli articoli alla prossima tornata della Camera.

Diceva l'onorevole Cambray-Digny che la legge fu presentata l'altro ieri. Mi permetta di ricordargli che questa legge fu portata alla Camera sin dal 18 febbraio, e che la Commissione ha presentato fin dal 13 giugno la sua dotta ed ampia relazione, nella quale ha esaminati quasi tutti i problemi, che noi siamo chiamati a risolvere.

Io non posso credere adunque che questa legge, conosciuta da parecchi mesi ed iscritta nell'ordine del giorno prima che la Sessione parlamentare fosse chiusa, non sia stata letta, esaminata e ponderata dagli onorevoli colleghi.

Onde è che, anche per questa ragione, io non posso accettare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, e persisto nel credere che convenga senz'altro procedere alla discussione degli articoli. S'intende che, quando verranno gli articoli ai quali ho accennato, gli onorevoli deputati potranno fare le loro proposte.

E poichè ho preso a discorrere (e veramente non ne avevo l'intenzione, perchè mancava la materia, pochi essendo stati gli oratori che si sono occupati della legge), dirò all'onorevole Bottini che i vizi da lui annunziati e che si rilevano nell'amministrazione degli ospedali delle varie parti d'Italia, sono conseguenza, non solo degli statuti speciali degli ospedali medesimi, ma anche delle abitudini invalse.

Non si è pensato mai nè agli edifici nè al personale degli ospedali civili. È appena in quest'anno che l'Italia ha potuto avere un regolamento igienico, in cui si stabiliscono, anche per quegli edifici, norme speciali destinate a far sì che la salute pubblica non possa essere compromessa. Io credo che l'onorevole Bottini avrà letto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene pubblica, e avrà visto come siano determinate, non soltanto per gli edifici privati, ma

anche per gli edifici pubblici, norme precise, quanto al modo come debbano essere costruiti e divisi.

In Italia v'è difetto, disgraziatamente, di quanto si riferisce ad igiene: ma non dobbiamo per questo disanimarci.

Agli esempi citati dall'onorevole Bottini, di riforme introdotte in alcuni ospedali, se ne potrebbero aggiungere altri, imperocchè in altre parti d'Italia la carità pubblica ha concorso alla creazione di nuovi istituti.

Ed io penso che con questa legge in corso d'esame, e coll'autorità che sarà data ai corpi morali ed al Governo, molti dei vizi oggi lamentati saranno tolti di mezzo, e molti errori saranno corretti.

Dopo ciò io insisto nel chiedere che si passi alla discussione degli articoli, convinto che non sia in nessuna maniera manomesso il diritto a cui accennava l'onorevole Cambray-Digny, e convinto altresì che più presto questa legge sarà approvata dal Parlamento, e più presto potremo avviarci a quella riforma che tutti desideriamo e che il paese aspetta.

Presidente. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Non è certo per oppormi al desiderio espresso dal presidente del Consiglio che ho preso a parlare, ma per rettificare un'interpretazione troppo lata che si volle dare al contegno della Camera in questa discussione.

Nessuno può farci il torto di credere che la Camera non intenda l'importanza di questo disegno di legge, o che non abbia seguito le varie correnti di opinioni, che intorno ad esso si sono manifestate nel paese.

Nessun altro progetto fu come questo largamente esaminato e discusso dalla stampa, dalle associazioni e dai congressi.

È veramente la materia così grave e delicata non poteva non suscitare un vivissimo interesse, e quelle discussioni sempre utili, spesso dotte, gioveranno non solo ad illustrare il complicato problema, ma a darci norma e guida per risolverlo in conformità dei desideri e delle opinioni prevalenti nel paese.

Se non ostante la gravità del tema e la riconosciuta importanza del progetto la discussione generale fu rapida e breve, ciò prova non già assenso incondizionato a tutte le disposizioni in esso contenute, o l'oca volontà di esaminarle a fondo, ma il desiderio grande che è in tutti noi di collaborare a questa riforma, e di affrettarla, evitando per quanto è possibile, inutili indugi.

L'onorevole ministro dell'interno, quasi sorpreso

di veder chiusa così presto la discussione generale, disse francamente ch'egli si aspettava e desiderava un più largo dibattito, ed io non dubito che il suo desiderio sarà appagato.

Avvegnachè s'è interesse del Governo che questo disegno di legge sia ampiamente discusso, è dovere nostro di farlo. Ma, poichè tutti siamo concordi negli intenti, e disposti a collaborare col Governo e con la Commissione perchè questo progetto esca dalle nostre mani più terso, meglio equilibrato, e più adatto a produrre tutti quei benefici, che Governo e Parlamento s'impromettono, gli oratori iscritti han rinunciato a far discorsi accademici, desiderosi di fare invece osservazioni pratiche (*Bravo!*), le quali trovano sede più opportuna nella discussione degli articoli.

La discussione dunque la faremo su quelle disposizioni, nelle quali si compendiano le più importanti ed ardite riforme; e fatta così riuscirà meno pomposa, ma più utile ed efficace.

Se questo dunque è il significato del contegno della Camera, di fare cioè una discussione pratica, concreta, a scopo non di ostacolare, ma di migliorare il progetto di legge, del quale ci occupiamo, prego l'onorevole presidente del Consiglio di considerare se, volgendo già la seduta al suo termine, non convenga di dar principio, se così desidera, alla discussione dei primi 4 articoli (che facilmente saranno votati senza contrasto) e rinviare a lunedì la discussione degli articoli successivi, che si riferiscono alla composizione della Congregazione di carità.

Codesti articoli forniranno senza dubbio materia di disputa, e so che al proposito si stanno concordando alcuni emendamenti. La discussione generale, bisogna confessarlo, è cominciata e finita assai prima che non si prevedesse, tre giorni appena dopo la riunione della Camera.

In una legge, come questa, gli emendamenti non si improvvisano, nè si possono preparare anticipatamente come espressione di pensieri solitari: per cui coloro, che avevano volontà di farne, aspettavano di vedere quale ambiente di opinioni si sarebbe determinato nella discussione generale.

Tutto quindi consiglia ad arrestarci per oggi con la discussione all'articolo 5º, sia perchè il modo di comporre la Congregazione di carità non può non dar luogo a disputa, sia perchè i deputati, i quali credevano che la discussione generale traesse in lungo, possano essere avvertiti a tempo per aver agio di prender parte alla discussione degli articoli.

Cambray-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cambray Digny. Io non potevo pretendere che

onorevole ministro ricordasse tutto quello che io dissi ieri; ma egli mi permetterà che io glielo rammenti.

Nel principio del mio discorso di ieri, quando accennai a quella parte della legge che comincia appunto dall'articolo 1 e va al 47, dissi che intorno ad alcune disposizioni avrei avuto qualche cosa da dire, e mi riservai di parlare a suo tempo.

Non sarebbe dunque esatto di dire che io non ho che far niente con questa legge fino all'articolo 47.

D'altronde io sollevai, oltre la questione dei modi delle riforme e dei concentramenti, anche una altra questione: e, se questa potesse essere risolta come io suggerii, occorrerebbe far qualche aggiunta o qualche emendamento alla legge, e in questo caso l'aggiunta e l'emendamento troverebbero il loro posto molto prima dell'articolo 47.

Del resto, fatta questa dichiarazione, non insisto nella mia domanda di rinvio.

Farò come potrò, e, occorrendo, rinuncierò a fare delle proposte.

La Porta, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

La Porta, presidente della Commissione. Pare a me che, nella procedura a seguire, non vi sia disaccordo fra l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole Chimirri.

Che cosa ha detto l'onorevole presidente del Consiglio? Cominciamo intanto a discutere gli articoli: e quando ne verrà uno che importi una larga discussione, allora si avrà cura che la Camera non sia privata del tempo regolamentare per la presentazione degli emendamenti.

E a parer mio questo è il migliore sistema che raccomando all'approvazione della Camera.

Presidente. Intanto faccio avvertire che sono presentati molti emendamenti dall'art. 11 in poi; ora l'onorevole Chimirri accenna ad emendamenti all'articolo 5.

Siccome a tenore del regolamento tutte le proposte di modificazione debbono essere stampate, così vedremo più tardi il da farsi; e intanto possiamo cominciare a discutere quegli articoli intorno ai quali pare non sorga discussione.

I. Delle istituzioni pubbliche di beneficenza. —

« Art. 1. Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione,

l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico;

c) di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento d'istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

« La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito. »

Se niuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 1º.

(È approvato).

« Art. 2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private o di famiglia, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal Codice civile e dal Codice di commercio.

« I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia. »

(È approvato).

« Art. 3. In ogni comune deve essere la Congregazione di carità, la quale oltre le attribuzioni di cui è parola nell'articolo 832 del Codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge. »

(È approvato).

II. Degli amministratori delle istituzioni di pubblica beneficenza. — « Art. 4. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. »

(È approvato).

Art. 5. « La Congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che abbiano una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

« Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla

Giunta provinciale amministrativa, può essere ammesso a far parte della congregazione stessa, e per quanto concerna la gestione della liberalità, il benefattore che le abbia fatto una donazione rilevante, oppure la persona da lui indicata.

“ Potrà pure nella medesima forma esservi ammesso un rappresentante di un’Opera pia posta sotto l’amministrazione della Congregazione di carità, ai termini di questa legge, purchè il patrimonio di essa sia cospicuo e per la scelta del medesimo vi siano indicazioni sufficienti nelle tavole di fondazione. „

Presidente. L’onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Dicevo poc’anzi che l’articolo 5 e il successivo implicano una gravissima questione, il modo cioè di comporre la Congregazione di carità. Non ci illudiamo; è inutile far leggi, se non vi sarà chi vi ponga mano, ed i benefici di questa riforma dipendono principalmente dal modo come voi comporrete la Congregazione di carità, che n’è il fulcro, anzi il caposaldo preferito.

Questo istituto esiste per la legge vigente, ma come fu ieri ricordato, non funziona egualmente in tutti i Comuni del regno. Le statistiche annoverano solo 2025 Congregazioni di carità mentre i Comuni sono più di 8000; dunque è una istituzione la quale, sebbene esistente per legge, deve di fatto crearsi di sana pianta nella maggior parte dei Comuni, o veramente bisogna che la si faccia funzionare, dove non ha funzionato finora.

Oltre di chè la Congregazione di carità, secondo la legge vigente, è cosa assai diversa di quella, che andrete a costituire.

Oggi le Congreghe di carità amministrano un esiguo patrimonio, ed hanno funzioni ben limitate e circoscritte, mentre alle nuove si commette la rappresentanza di un terzo almeno delle istituzioni esistenti, e la gestione di un patrimonio, che si valuta a centinaia di milioni. Ora io chiedo anzitutto all’onorevole ministro dell’interno: s’egli crede che le Congregazioni di carità ora esistenti abbiano tutte fatto buona prova.

Se si deve credere ai dati statistici, raccolti dalla Commissione d’inchiesta, ne risulta, che fatte le debite proporzioni, il Governo fu obbligato a sciogliere per irregolarità verificate più Congregazioni di carità, che amministrazioni d’Istituti autonomi; la qualcosa proverebbe che le Congreghe di carità, composte come oggi sono, non danno miglior garanzia di savia ed oculata amministrazione.

Ciò posto, ognuno intende quanto importi provvedere cautamente alla composizione di questi

enti, ai quali la nuova legge confida tanta mole di pubblici e privati interessi.

E notate, che uno dei freni escogitati contro le malversazioni, una delle innovazioni più notevoli di questa legge, è l’accresciuta responsabilità degli amministratori, responsabilità d’indole civile e non politica. La responsabilità degli amministratori non deve essere una lustra, o una ombra vana come la responsabilità politica, ma qualche cosa di concreto che risponda al: *chi rompe paga*, ed a questo concetto puntualmente furono ispirati i provvedimenti proposti nell’articolo 26.

Se non che per pagare, bisogna possedere qualche cosa. A che giova in fatti far leggi severissime di responsabilità a tutela del patrimonio dei poveri, se la gestione sarà affidata ad amministratori, che, nulla possedendo, sono al coperto delle vostre minacce? In questo caso l’istituto della responsabilità, con tanta cura disciplinato nel disegno di legge, diventa un castello di carta, un edificio senza fondamento. Per cui se vorrete, o signori, che la nuova legge porti buoni frutti, è mestieri che la Congregazione di carità sia composta anzi tutto di uomini, i quali possano all’occorrenza rispondere a quattrini dei danni prodotti per cattiva amministrazione.

Or bene, di quali persone si comporranno secondo il progetto le Congregazioni di carità? Di persone elette dal Consiglio comunale. Questa forma di elezione di secondo grado parve agli autori del progetto guarentigia sufficiente; a me non davvero, nè parrà tale a coloro che han letto i volumi, nei quali si compendiano i dati raccolti con lungo studio e grande amore dalla Commissione d’inchiesta nominata con decreto reale del 3 giugno 1880.

In quei volumi si legge che una delle cause degli inconvenienti verificati nella gestione delle Opere pie è la poca cura, che le autorità comunali ponevano nel vigilarle e promuovere la trasformazione di quelle, delle quali era mancato il fine.

Ciò posto, potremo noi oggi a cuor leggiero affidare incondizionatamente ai Consigli comunali l’elezione de’ membri delle Congregazioni di carità che diventeranno amministratrici di quasi tutto il patrimonio dei poveri? Ma basterà a scuotere l’indolenza, onde finora han dato prova, il prestigio di una legge nuova? Uno dei tanti pregiudizi politici, dei quali è imbevuto lo spirito moderno, è questa fede eccessiva nella virtù delle leggi, per cui si crede che, fatta la legge, tutti i mali debbano sparire come per incanto.

Onorevoli signori, le leggi sono senza dubbio uno dei mezzi, coi quali assicurare il buono an-

damento delle pubbliche amministrazioni; ma esse a nulla giovano se gli uomini, che debbono attuarle, non hanno in sè le qualità, e le attitudini a ciò necessarie.

I mali e i disordini deplorati nella gestione delle Opere pie più che a difetto della legge del 1862, (la quale è senza dubbio una delle migliori, che siano state pubblicate nell'inizio del nuovo Regno) vogliono attribuire ad inosservanza delle norme da essa stabilite.

Infatti il relatore della Commissione d'inchiesta e l'onorevole Correnti, che ne espose alla Camera i risultati nella tornata del 25 gennaio 1883, attribuiscono gl'inconvenienti e gli abusi a difetto di vigilanza da parte del Governo, e di efficace tutela da parte delle Deputazioni provinciali.

Se dunque una legge essenzialmente buona, e solo in qualche parte manchevole, è stata frustrata negli effetti per negligenza o mal volere di coloro, che dovevano eseguirla, invano vi affaticarete a riformarla, ove non si provveda ad assicurarne la fedele e completa esecuzione.

E a ciò non si provvede certamente componendo le nuove Congregazioni di carità di cittadini comunque eletti, rispetto ai quali il concetto della responsabilità diventa un nome vano, avvegnachè il disegno di legge non richiede alcuna qualità, alcuna condizione negli eligendi.

Basta ch'essi godano la fiducia del Consiglio, e più non si domanda.

Questa maniera di comporre la Congregazione di carità apparirà ancora più imperfetta ove si ponga mente alle necessarie conseguenze della recente riforma comunale e provinciale.

Noi abbiamo allargato il suffragio fino agli ultimi stati sociali, chiamando a parteciparne ogni classe di cittadini, e sta bene.

Da questo allargamento potranno venire effetti buoni, ed io me l'auguro, ma non si può negare che, messo a base dell'elettorato amministrativo il criterio della capacità a base della scuola obbligatoria, nel nuovo corpo elettorale i non abili hanno una notevole prevalenza.

E già costoro fan ressa per ottenere una larga parte nella rappresentanza del Comune, nè è impossibile che in qualche luogo riescano a comporre la maggioranza.

Ciò posto, è evidente, che abbandonando incondizionatamente ai Comuni la scelta degli amministratori delle Opere pie, queste potranno agevolmente cadere in mano di proletari.

Io non pongo in dubbio l'onestà dei nulla abili; credo anzi che il sentimento della parsimonia e la virtù del sacrificio sia più diffuso

nelle classi umili che altrove, ma questo non toglie che chi nulla possiede, di nulla pecuniariamente risponda.

Or nel modo stesso che nella scelta degli amministratori privati o de'gestori del pubblico denaro si ricerca non solo l'onestà personale, ma una certa condizione economica, che ci stia garante degli errori o delle malversazioni, parmi non sarebbe fuor di proposito richiedere analoghe sicurtà quando si tratta di nominare gli amministratori del patrimonio dei poveri.

In altri termini bisognerebbe imporre qualche condizione di eleggibilità a coloro che saranno chiamati a governare il patrimonio delle Opere pie, o che questa sia una garanzia morale, nascente dal fatto di covrire un pubblico ufficio, ovvero una garanzia materiale fondata sul possesso di beni e sul pagamento di tasse nel comune.

È inutile, lo ripeto, il proclamare il principio della responsabilità civile degli amministratori, e prescrivere norme per la liquidazione dei danni, attribuendo alle ordinanze di liquidazioni efficacia di titoli esecutivi per assicurarne il risarcimento con ipoteca e sequestri, se l'amministratore negligente o infedele non avrà beni, coi quali rispondere. Mi pare insomma che vi sia una stridente contraddizione fra il principio della responsabilità civile e la nomina di amministratori, che non presentino alcune delle accennate garanzie.

La severità delle escogitate cautele allontanerà i timidi e gli onesti, e non farà certo paura a chi ha nulla da perdere, e tutto da guadagnare.

Se si vuol concentrare in unica amministrazione tanta varietà di istituti, e così imponente massa di beni allo scopo di rendere più economica la gestione, più utile l'erogazione della rendita, e meglio vigilata la conservazione del patrimonio delle Opere pie, è d'uopo comporre le Congregazioni di carità di elementi misti, cioè parte elettivi, parte no.

Fra questi annovererei innanzitutto il pretore o il vice pretore...

Bonacci. È il più disperato di tutti.

Chimirri. Ho detto che la garanzia dovrebbe essere o morale per l'ufficio, o veramente effettiva per il possesso di beni. Potrebbe farne anche parte (e il pensiero mi viene suggerito dall'articolo 11 del progetto) il parroco o il ministro di culti tollerati. (*Mormorio*) Questa è la mia opinione, la quale, come dissi, trova riscontro nell'articolo 11, ove si legge:

“ Gli ecclesiastici e ministri dei culti, di cui all'articolo 29 della legge comunale e provinciale,

e le donne, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza di versa dalla Congregazione di carità. „

Or io non trovo ragione che possano far parte delle altre istituzioni di beneficenza e non debbano far parte delle Congregazioni di carità.

Se si accettasse in massima questa mia proposta, insieme a taluni elementi stabili, che rappresenterebbero la tradizione, vi avrebbero largo posto gli elementi elettivi, rinnovabili di anno in anno, rappresentanti la partecipazione diretta dell'elemento popolare nella gestione della pubblica beneficenza.

Ma i membri elettivi, in conseguenza di quanto ho accennato di sopra, dovrebbero essere scelti fra cittadini che abbiano qualche possesso o paghino almeno una determinata misura di tasse nel comune.

Per il pretore e per il parroco non sarebbe richiesta codesta condizione perchè il loro intervento sarebbe giustificato dall'ufficio.

Il pretore infatti per l'articolo 251 del Codice civile presiede e fa parte di tutti i consigli di famiglia: e la Congregazione di carità non dovrebbe essere altro che un gran Consiglio di famiglia per amministrare il fondo della beneficenza.

Accennando al parroco ed ai ministri degli altri culti, non mi dissimulo la difficoltà, che incontra una simile proposta; ma io ho l'abitudine di trattare le questioni sociali e politiche con animo scevro da preoccupazioni e da pregiudizi.

Gli è certo, o signori, che il patrimonio della pubblica beneficenza, fu in ogni tempo, ed è tuttora copiosamente alimentato dal sentimento religioso, che inculca la carità come un dovere, nè vi ha persona, la quale per l'esercizio del suo ministero, si trovi, come il parroco, in così frequenti ed immediati contatti con le classi diseredate.

Il parroco, o il ministro del culto, messo perciò in grado di conoscerne meglio di ogni altro le miserie palesi, e quelle ancora più lagrimevoli, che per verecondia si occultano, riuscirebbe utilissimo in seno a un Consesso a cui è affidata l'erogazione delle rendite delle Opere pie.

Pensate che vi è una gran differenza fra la gelida carità legale, che si dispensa per via di moduli e di regolamenti, e la carità infiammata del sentimento religioso. Quando voi avrete ridotta la gestione della beneficenza nelle mani di un'assemblea composta di esperti contabili, o di amministratori non affatto scevri d'interessi e di mire partigiane, non è male che vi sia qualcuno

che susciti e ridesti lo spirito di carità, che solo dovrebbe dominarvi.

V'è poi un'altra ragione non meno grave ed incalzante, la quale, spero, finirà di persuadervi, come sia necessario modificare radicalmente la composizione delle Congreghe di carità.

Con l'ultima riforma dei Comuni e delle Provincie, la politica, che si voleva bandire dalle amministrazioni, vi è entrata a bandiera spiegata.

Se le Congregazioni di carità saranno nient'altro che l'emanazione pura e semplice dei Consigli comunali, tutto induce a credere che la politica, già penetrata in queste amministrazioni, invaderà anche il campo della beneficenza.

Or se codesta invasione riesce dannosa alle amministrazioni locali, è più che fatale, deleteria s'entra a contatto con la carità, perchè la politica è l'egoismo, e la carità è l'altruismo; sono due cose che non possono stare insieme " per la contraddizione che nol consente. „

Io non intendo di formulare una proposta, ma sottopongo queste brevi osservazioni al senno ed al giudizio dell'onorevole ministro dell'interno e della Commissione. Se il mio concetto, almeno nelle sue linee principali, sarà da essi accolto, in tal caso potremo intenderci e formulare un emendamento: senza il loro assenso il tentarlo sarebbe opera vana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. Onorevoli colleghi. Quantunque io non mi trovi in questo momento di fronte ad una proposta concreta dell'onorevole Chimirri e quindi io non sia in grado di apprezzare, in tutta l'esattezza sua, la portata dell'emendamento che l'onorevole Chimirri certamente ha in animo di produrre, e che produrrà al progetto in discussione nella parte che egli ha, pochi istanti or sono, come sempre, brillantemente esaminata, nondimeno posso dire che l'onorevole Chimirri, da quell'uomo politicamente assai ben definito che è, ha manifestati dei concetti, i quali non lasciano dubbio veruno sul loro significato.

Io che sono uno degli ascoltatori assidui dell'onorevole Chimirri, comprendo perfettamente che egli, rispetto all'argomento, del quale noi ci stiamo occupando, abbia manifestati giudizi e apprezzamenti che informano in generale il suo modo di vedere tutte le volte che è in contestazione un pubblico interesse, tutte le volte che si tratta di sapere a quali elementi, a quali cause, in confronto di altri elementi, di altre cause si debba dare la preferenza e contro i quali mi permetto di insorgere modestamente.

L'onorevole Chimirri, in fondo, come argomento decisivo, della sua tesi, ha creduto di poter affermare che, dopo l'ultima riforma amministrativa, la politica è entrata nelle amministrazioni comunali e provinciali, che la politica è egoismo, che la carità, cioè, il parroco, è altruismo; che noi siamo in tema di carità, e che perciò, accettando il concetto che informa il disegno di legge, ci porremo nel terreno dell'egoismo.

Ora dire che, dopo l'ultima riforma degli ordinamenti amministrativi, la politica è entrata nell'amministrazione, mentre ancora l'amministrazione non ha cominciato a svolgersi secondo le norme della nuova legge, a me pare una affermazione un po' ardita, anche se uscita dalle labbra autorevoli del mio collega ed amico l'onorevole Chimirri.

Ma d'altronde, o signori, non si può essere nello stesso tempo un determinato termine, ed il termine contrario. Comprendo le proposte dell'onorevole Chimirri, dato il suo indirizzo politico, la sua tonalità d'uomo politico, ma non comprenderei che quella stessa Camera la quale ha voluto, a torto od a ragione, poco importa, ma costantemente, per una convinzione rispettabile, esprimere, con quella legge amministrativa, una larga fiducia nel popolo, nei nuovi chiamati all'elettorato, dovesse ora mostrarsi più diffidente di quel che non fosse allora quando si trattava di concedere, coll'elettorato, al cittadino, che si trovasse nelle condizioni volute dalla legge, poteri e facoltà assai maggiori di quelle che egli non riceva col disegno di legge che stiamo discutendo.

L'onorevole Chimirri vuole che coloro, i quali saranno chiamati a far parte delle Congregazioni di carità siano tenuti a rispondere, dato il caso che abbiano a rompere, affinché il "chi rompe paga" non sia una formula sterile, una frase vuota di senso nel disegno di legge, e trovi nei casi concreti la sua completa applicazione. Ma posto questo principio, io, per verità, mi sarei aspettato che l'onorevole Chimirri, per rendere efficace la responsabilità di cotesti amministratori, avesse richiesta una cauzione; invece ho udito che egli si contenterebbe di una garanzia morale. Ora, se dobbiamo entrare in questo campo, se dobbiamo solcare questo terreno, io domando all'onorevole Chimirri, qual garanzia morale migliore e più effettiva può desiderare egli di questa che la scelta delle persone le quali sono chiamate a far parte della Congregazione di carità sia lasciata al giudizio, all'apprezzamento della stessa rappresentanza comunale? Non è forse questa la massima delle garanzie morali? E, aggiungo, l'ono-

revole Chimirri avea perfettamente ragione quando asseriva che questa, per essere una elezione di secondo grado ha anche dal lato morale maggiore garanzia che non una di primo, la quale molte volte può essere la conseguenza di un apprezzamento meno che maturo e ponderato. Del resto la nuova legge su questo punto non è innovatrice della antica. Noi, votando, soltanto sotto questo aspetto, il disegno di legge, non siamo nè più audaci, nè meno cauti di quello che lo siano stati i nostri predecessori, i quali ci hanno data una legge che ha offerto campo a molte censure, per cagion delle quali appunto stiamo qui studiando appropriati rimedi; ma evidentemente se noi consideriamo il disegno di legge in tutte le sue parti, anche in quelle che riflettono garanzie e controlli che rendano impossibile il danno e che, a danno effettuato, rendano più facile il risarcimento per parte di chi lo deve, noi dovremo dire che le proposte dell'onorevole Chimirri, che i concetti da lui manifestati, non si appropriano al caso nostro.

E del resto, signori, nel progetto che discutiamo, la disposizione importantissima, che sottopone al controllo della Giunta amministrativa, (la quale è estranea dopo tutto alle lotte dei partiti che si agitano in seno al Consiglio comunale) i bilanci consuntivi e preventivi delle Congregazioni di carità, è una vera innovazione alla vecchia legge, sotto l'impero della quale avveniva forse quello che l'inchiesta deplorava, cioè che il Governo, a sua volta, ha stigmatizzato con severa censura; ciò che la stessa nostra Commissione ha voluto che non si potesse più ripetere in avvenire. Tanto che si è riconosciuta la necessità di proporre quelle disposizioni di controllo, che sono tanta parte del progetto che discutiamo e che devono certamente produrre benefici e importantissimi effetti.

Ora se ci troviamo in questa condizione, che cosa potremo noi temere, onorevole Chimirri?

Del resto se gli emendamenti si dovessero ridurre a questi, che della Congregazione di carità dovessero, come membri nati, far parte i pretori, io direi che bisogna essere soprattutto pratici.

Infatti stiamo adesso per abolire un gran numero di preture; il che vuol dire che i pretori saranno incaricati di amministrare giustizia in una circoscrizione molto più estesa di quella che attualmente non è; vi sono mandamenti che comprenderanno in avvenire 50 o 60 comuni dimodochè questi poveri pretori, oltre le loro attribuzioni, dovrebbero avere anche quella di far parte di una Congregazione di carità e vedere se chi chiede sia

povero, secondo un determinato concetto, piuttosto che con un concetto diverso.

Quanto al far entrare come membro nato nella Congregazione di carità il parroco, mi permetta l'onorevole Chimirri, di dirgli che l'ammissione o l'esclusione dalle Congregazioni di carità non deve essere informata rispettivamente nè a un criterio di odiosità, nè a un criterio di privilegio.

Io credo che debbano essere membri della Congregazione di carità coloro i quali, in determinati tempi, in determinato luogo, in determinate circostanze, di fatto sono ritenute le persone le più idonee ad esercitare quell'ufficio secondo l'apprezzamento della rappresentanza comunale.

Ora, se vi saranno dei buoni parroci i quali presenteranno quelle garanzie morali e materiali che l'onorevole Chimirri desidera, ebbene, in questo caso, saranno eletti; se vi saranno dei parroci che non daranno garanzie di questa natura e che non richiederanno sopra di loro il benevolo apprezzamento dei consiglieri comunali, questi parroci se ne staranno nelle loro chiese.

Tutto considerato, o signori, il disegno di legge presenta quante garanzie si possano desiderare; includervene altre, equivarrebbe ad entrare nell'arbitrario; a mettere nel progetto inutili pastoie.

L'onorevole Chimirri deve anche tener conto di una promessa dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno; promessa che io non ho dimenticata.

L'onorevole Crispi ha solennemente, e più di una volta, dichiarato alla Camera, che egli attende allo studio di una legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari e di coloro che occupano pubblici uffici. Ora, questa legge non farà che colmare quella eventuale lacuna che vi possa essere nella presente legge, lacuna che può, a questo riguardo e sotto questo aspetto, esistere anche in altri rami della pubblica cosa. Perciò, mi pare che sia proprio il caso di tener ferma la disposizione del disegno di legge, e di scostarci dagli opinamenti dell'onorevole Chimirri. Perchè, lo ripeto ancora una volta, bisogna essere qualche cosa; non si può essere oggi una determinata cosa, ed essere domani il contrario; e, dal momento che noi abbiamo ammesso il principio e lo abbiamo attuato, e per ora non abbiamo a lagnarcene (perchè conseguenze funeste a persuaderci che si sia fatto male ad allargare il suffragio, anche nel campo amministrativo, non sono apparse ancora); dal momento che noi non abbiamo ancora ragione di credere di aver errato, allargando il suffragio, minor ragione avremmo di nutrire ora una sfiducia che non è in alcuna guisa giustificata.

A me però, a riguardo di quest'articolo, esaminando la serie delle incompatibilità, è parso che non vi sia stabilita incompatibilità fra il presidente della Congregazione di carità e il sindaco dello stesso Comune. Ora, specialmente sotto l'aspetto della importanza politica che la cosa può avere, della possibilità che una stessa persona riesca ad accentrare in sè l'influenza che deriva dall'ufficio di sindaco e l'influenza che deriva dal fatto di esser preposto all'amministrazione dei beni che costituiscono la beneficenza del Comune, credo che il non stabilire la incompatibilità possa, in determinate e non impossibili occasioni, costituire un pericolo.

Noi abbiamo mostrato col fatto di non aver un grande orrore delle incompatibilità; ne abbiamo forse di troppe: quella che ho accennata si presenta giustificata in sè stessa; e tanto più in confronto di altre che hanno meno solido fondamento.

Non intendo in questo momento di farne una proposta formale.

Ma, se il concetto mio non incontrasse ostacolo nel parere del ministro proponente e della Commissione, sarei lieto che questa incompatibilità fosse affermata nel disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Sento il dovere di rispondere brevemente alle cortesie obiezioni, che mi vennero mosse dall'onorevole mio amico Boneschi.

Lasciamo la questione di tonalità: creda pure l'egregio preopinante che nella soluzione di simili problemi non mi lascio guidare da preoccupazioni sistematiche o da tendenze partigiane.

* Li studio con amore, esprimo i miei pensieri con franchezza e buona fede; pronto a ricredermi se altri mi convince di esser caduto in errore.

Prova di questa mia arrendevolezza è il fatto che io non ho formulato alcuna proposta. Ho detto quel che penso intorno alla composizione delle Congreghe di carità sia per udire la opinione degli altri, sia per provocare qualche temperamento, che acqueti i miei timori.

Sono riuscito nel primo intento e spero che la discussione da me iniziata metterà in miglior lume i concetti appena sbozzati nel mio discorso.

Mi fu rimproverato di anticipare giudizi sugli effetti della recente riforma comunale e provinciale.

Veramente io soglio discutere le riforme quando sono allo stato di progetto. Divenute leggi, le rispetto, e qualunque sia stato il mio parere in-

torno ad esse, desidero di essermi ingannato e faccio voti che riescano utili e proficue al mio paese.

Io non nutro alcuna diffidenza verso i corpi elettivi, ma non posso fare a meno di notare alcuni fenomeni, i quali, se ad altri paiono buoni, a me sembrano di cattivo augurio; ed uno di questi è il conflitto politico che si è andato accentuando nei Comuni e nelle Provincie in una forma, a parer mio, allarmante e pericolosa.

Ma lasciamo da parte i giudizi, il fatto è che ne' Comuni, ove più ove meno, si è infiltrata la politica e con essa le lotte partigiane.

In ogni Comune vi è una maggioranza vittoriosa, la quale, quanto più sono profondi e sinceri i suoi convincimenti, altrettanto sarà indotta a credere necessaria nell'interesse pubblico la sua permanenza al potere e, per riescire, non mancherà di mettere in gioco tutti i mezzi d'influenza de' quali può disporre.

Quando avrete creata una Congregazione di carità composta tutta di eletti dal Comune ed accentrerete nelle sue mani tanta copia di ricchezza e d'influenza, credete voi che le maggioranze vincitrici nelle amministrazioni non saranno tentate di servirsi di quelle influenze e del patrimonio dei poveri per assicurarsi la vittoria? Siamo uomini e dobbiamo giudicare gli uomini come sono, con le loro qualità e con le loro passioni.

Ora io temo che la lotta e il soffio delle passioni, che è utile allo sviluppo della vita politica, possa riverberarsi nel campo della beneficenza, dove la politica non deve assolutamente entrare.

Se ho parlato di egoismo e di altruismo, non è già nell'intenzione, che mi venne apposta dall'onorevole Boneschi.

La politica è egoista, perchè suo elemento è la lotta, ed armi le opinioni, le quali quanto più sono salde e profonde, altrettanto si distinguono e si scostano dalle opinioni avversarie.

Gli uomini di opinioni incerte, i mezzi caratteri non sono uomini politici.

La carità per converso ha per suo elemento la benevolenza, l'amore. La politica è sospettosa, talvolta spietata con gli avversari, ma la carità è invece soccorrevole a tutti quelli che soffrono: ecco la ragione perchè la politica non deve entrare nell'esercizio della carità: se vi penetra la deturpa e la svia. Perciò vorrei che le Congreghe di carità fossero composte in modo da sottrarle alle lotte e alle influenze politiche e partigiane.

Mi fu rimproverato in secondo luogo di aver parlato di garanzia come se si dovessero financo accendere delle ipoteche a cautela di simili gestioni.

Ma, onorevole Boneschi, legga l'articolo 26 di questa legge, e troverà appunto che si parla di garanzie reali, cioè di sequestri e d'ipoteche.

Quivi infatti si dice:

“ Quando gli amministratori abbiano recato all'amministrazione un danno economico del quale siano ai termini del diritto comune tenuti al risarcimento, la Giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, alla liquidazione, almeno approssimativa, del danno, dichiarando quali amministratori ne siano responsabili, se solidalmente, e in qual misura.

“ Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'articolo 1970 del Codice civile, e costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori. ”

Or non è serio minacciare sequestri e ipoteche agli amministratori infedeli, e sentirsi poi a dire, che è sufficiente garanzia la fiducia, che il Consiglio comunale ripone negli eletti, quasi che codesta fiducia possa formar materia d'ipoteca e di sequestro.

Si dice inopportuna la proposta di far presiedere da' pretori le Congregazioni di carità perchè le preture si andranno restringendo e quei magistrati sono sopraccarichi di faccende; ma è facile rispondere, che oltre i pretori sonovi i vice-pretori, nè la proposta deve parer strana a chi sa quanta parte prendono i giudici di pace in Inghilterra nell'amministrazione della tassa de' poveri.

Rispetto al parroco l'onorevole Boneschi disse ch'egli non lo vuole escluso, ma che ripugna al suo ordine d'idee il fargli una posizione privilegiata.

Ma, onorevole Boneschi, l'articolo 11 del disegno di legge sanziona appunto codesta ingiustificabile esclusione. Ivi si dice che gli ecclesiastici e i ministri dei culti, di cui all'articolo 29 della legge provinciale e comunale, e le donne possono far parte delle altre istituzioni di beneficenza, ma non mai della Congregazione di carità.

Or io chiedo: perchè questa esclusione? e lo chiedo non solo nell'interesse dei parroci, ma dei ministri di ogni culto, perchè per me la ragione prevalente è l'ufficio, e non la qualità del culto professato.

In Francia, che si suole citare come maestra di libertà, il parroco, fino a pochi anni addietro, era membro nato de' bureaux de bienfaisance.

Luchini Odoardo, *relatore*. Ma lo levarono.

Chimirri. Qui si è avvezzi a guardare il parroco attraverso lo spettro della questione romana; ma se

allargherete lo sguardo oltre questi angusti confini, vi accorgete che il parroco, specialmente nelle campagne, esercita una benefica influenza, è deferente all'autorità del Governo, è devoto alle istituzioni (parlo delle provincie, che conosco), per cui il suo intervento non potrebbe che tornare vantaggioso all'amministrazione del patrimonio dei poveri.

Ma, si soggiunge, il progetto abbonda di garanzia: non abbiamo noi posta la gestione delle Opere pie sotto la costante vigilanza della Giunta amministrativa?

E che perciò? Il potere tutorio, se esercitato a dovere, potrà rilevare gli abusi e le colpe e procedere in via amministrativa alla liquidazione dei danni; ma liquidare non è risarcire, ed il provvedimento della Giunta resterà lettera morta se non vi sarà modo di eseguirlo sui beni degli amministratori responsabili.

Dunque degli argomenti dell'onorevole Boneschi non ne rimane in piedi che un solo.

Egli difende il sistema elettivo, com'è proposto negli articoli 5 e 6 del progetto, perchè dopo tutto è conforme al sistema in vigore e non v'è ragione di mutarlo. La ragione invece vi è, e non una ma parecchie. Innanzi tutto le nuove Congregazioni di carità, come dimostrai, avranno uffici ed importanza di gran lunga maggiore, e assai più vasto patrimonio da amministrare per la qual cosa la necessità di solide cautele cresce in proporzione dell'aumentata responsabilità, nè può ritenersi sufficiente guarentigia, come dissi, la forma dell'elezione di secondo grado.

Le Deputazioni provinciali sono pur esse elette in questa forma, da un più elevato consesso, e non dimeno si è visto in che modo la maggior parte di esse ha esercitato per tanti anni la tutela delle Opere pie.

Questo esempio basterà, spero, a convincere l'onorevole Boneschi, quanto sia pericoloso fare assegnamento esclusivamente sul buon volere e sulla solerzia di amministratori eletti senza altra garanzia, che la fiducia riposta in essi dal Consiglio comunale.

Se è necessità politica e giuridica affidare ad assemblee elettive la rappresentanza e la gestione dei comuni e delle provincie, non può dirsi lo stesso di quei collegi, ai quali è affidata una speciale gestione, com'è questa del patrimonio delle Opere pie.

Qui devono presiedere alla scelta i criteri dell'attitudine e della responsabilità. Dell'attitudine sono giudici i Consigli comunali, cui è affidata la elezione, ma la responsabilità vuol essere assicu-

rata con peculiari condizioni, che la legge deve richiedere negli eligendi, e che, come accennai, possono essere di due nature, o garanzie morali unite all'esercizio di certi uffici pubblici, o garanzie reali attestate dal possesso di qualche bene, o dal pagamento delle imposte.

La responsabilità scompagnata da una di queste garanzie non è provvedimento serio ed efficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Luigi.

Ferrari Luigi. Io non intendo fare le riserve che ha voluto fare l'onorevole Boneschi, rispondendo all'onorevole Chimirri; non intendo, cioè, assolutamente negare che, fra gli effetti della riforma delle Opere pie, vi possa essere quello dell'influenza politica, come ha meglio chiarito nel suo ultimo discorso l'onorevole Chimirri, alludendo, cioè, alla lotta fra i partiti che si disputano l'erogazione della pubblica beneficenza. Senonchè lungi dal vedere un pericolo in questo, io, signori, vedrei un pericolo nell'assenza di questa lotta, perchè a me sembra che, nelle nostre abitudini, nei nostri costumi sociali la unica e seria garanzia che si possa avere sia l'appello al sindacato dell'opinione pubblica. I partiti che soccombono sono essi che si incaricano di controllare e di sindacare l'opera dei partiti vincitori.

Tutte le formule di responsabilità civile, che l'ingegno dell'onorevole Chimirri potrebbe escogitare, sarebbero più deboli di questo unico e vero rimedio, che offre il sindacato continuo dell'opinione pubblica.

Il rimedio, escogitato dall'onorevole Chimirri, quello cioè di unire altri elementi stabili a quegli elettivi, me lo consenta l'onorevole Chimirri, non farebbe che aggravare i pericoli, perchè sottrarrebbe alla opinione pubblica il partigianismo politico, e lo lascierebbe senza nessun sindacato.

Io non so come l'onorevole Chimirri possa *a priori* credere imparziale il parroco, imparziale il clero nella erogazione della pubblica beneficenza, e come il partigianismo politico, che egli può giustamente attribuire ad un partito vincitore in un comune, non lo debba attribuire, o ritener per lo meno possibile, nel clero, il quale, per esempio, può benissimo escludere *a priori* dalla beneficenza pubblica chi non sia abituato alle pratiche religiose, chi sia interamente fautore del libero pensiero. Non so comprendere come possa credersi rimedio al partigianismo politico la introduzione dell'elemento giudiziario, il quale non farebbe che diminuire la responsabilità po-

litica degli amministratori della pubblica beneficenza. L'onorevole Chimirri dice: voi vi contentate del doppio grado, voi vi contentate del suffragio; ebbene, vi cito l'esempio delle Deputazioni provinciali.

Che cosa significa l'esempio delle Deputazioni provinciali, onorevole Chimirri?

Anche io ho veduti i risultati della Commissione di inchiesta, ma nessuno dei commissari di inchiesta ha potuto sostenere che le Deputazioni provinciali non abbiano adempiuto all'obbligo loro, unicamente per il modo come venivano composte.

Se una negligenza si è verificata nella tutela, questa non deve attribuirsi che al soverchio carico, da cui erano gravate le Deputazioni provinciali, poichè Ella sa che esse alle funzioni di tutela univano anche quelle di amministratrici delle varie provincie.

A questo inconveniente appunto ha portato un efficace rimedio la legge ultima, che abbiamo votata, sulla riforma amministrativa, la quale ha distinta la funzione di tutela da quelle della amministrazione provinciale ed ha creato un corpo speciale, che è la Giunta amministrativa, al quale unicamente viene deferita la funzione di tutela.

Ora il desumere dai risultati della inchiesta una prova della insufficienza delle Deputazioni provinciali e il trarre da questo la conseguenza che le Congregazioni di carità non funzioneranno, me lo consenta l'onorevole Chimirri, per lo meno è una conseguenza molto arrischiata.

Io quindi concludo: se l'onorevole Chimirri, per giustificare la diffidenza istintiva verso l'elemento elettivo, non ha altro argomento che quello che ha voluto esporre alla Camera, mi consenta che io, con tutta la deferenza che ho per la sua autorità, gli dica che la sua causa è perduta; e credo che il Ministero e la Commissione manterranno ferma la formula adottata nel disegno di legge e non arrecheranno una grave jattura al nostro diritto pubblico interno, adottando i concetti esposti dall'onorevole Chimirri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Dirò due parole sole. L'onorevole Chimirri desidera che della Congregazione di carità facciano di diritto parte il pretore ed il parroco. Il pretore io credo che sarebbe di ritardo nei provvedimenti da prendersi per le opere di beneficenza, perchè egli dovrebbe occuparsi della beneficenza di molti Comuni e non potrebbe, per i molteplici affari che ha, disimpegnare questo nuovo ufficio con quella sollecitudine che è

necessaria. Quanto al parroco, se esso fosse come la Costituzione ecclesiastica lo vuole, vero ministro di carità, io direi mettiamolo pure di diritto come membro della Congregazione di carità; ma l'onorevole Chimirri sa benissimo che la Chiesa cattolica presente è ben diversa dalla Chiesa cristiana e che il primitivo spirito cristiano è nei suoi ministri totalmente cambiato, dal Papa al parroco. Questo è il mio pensiero.

Ci sono parroci che sono effettivamente esemplari per la carità e che non si lasciano vincere da passione politiche ed amano la Patria, questi possono benissimo essere compresi nelle Congregazioni di carità; ma vi sono anche parroci i quali malamente si distinguono per intolleranza religiosa e per intolleranza politica. E pur troppo molti, per debolezza, cedono alle pressioni dei vescovi; e se non apertamente, perchè temono il Codice, di nascosto avversano la patria, ed alcuni esercitano un'azione deleteria sulle nostre popolazioni. Quindi l'idea che il parroco faccia parte della Congregazione di carità, io, nello stato presente delle cose, non la posso ammettere, e perciò le due proposte che fa l'onorevole Chimirri, pur apprezzando la rettitudine delle sue intenzioni, che nessuno può mettere in dubbio, io non le posso approvare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Florenzano.

Crispi, presidente del Consiglio. Desidererei fare un'osservazione.

Presidente. Permetta, onorevole Florenzano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Chimirri ha fatto sull'articolo 5° quelle considerazioni che doveva fare sull'articolo 6°. A me pare che noi potremmo cominciare a votare l'articolo 5°, il quale non ha a che fare col modo come deve comporsi la Congregazione di carità, e poi venire all'articolo 6°, intorno al quale, se egli crede, potrà proporre i suoi emendamenti, e noi risponderemo. Comunque sia, io mi riservo di parlare.

Presidente. Onorevole Florenzano...

Florenzano. Allora io mi riservo di parlare sull'articolo 6.

Presidente. Onorevole Chimirri, presenta emendamento sull'articolo 5?

Chimirri. No, onorevole presidente, ho fatto uno sbaglio di numero. Le osservazioni che io faceva erano relative all'articolo 6 e non al 5.

Presidente. Allora si può votare l'articolo 5. Rinvieremo la discussione dell'articolo 6 a lunedì e

faremo stampare gli emendamenti. Fino da ora prego vivamente gli onorevoli deputati, che avessero in animo di proporre emendamenti, di volerli presentare all'ufficio di Presidenza affinchè il medesimo possa curarne la stampa e la distribuzione in tempo. Devono gli onorevoli deputati tener sempre presente la disposizione del regolamento secondo la quale durante la discussione non può esser presentato alcuno emendamento se non è sottoscritto da dieci deputati.

Dunque rileggo l'articolo 5º:

“ Art. 5. La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che abbiano una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

“ Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può essere ammesso a far parte della Congregazione stessa, e per quanto concerna la gestione della liberalità, il benefattore che le abbia fatto una donazione rilevante, oppure la persona da lui indicata.

“ Potrà pure nella medesima forma esservi ammesso un rappresentante di un'Opera pia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, ai termini di questa legge, purchè il patrimonio di essa sia cospicuo e per la scelta del medesimo vi siano indicazioni sufficienti nelle tavole di fondazione. ”

Favale. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Favale. Io avrei solo da domandare uno schiarimento alla Commissione.

In quest'articolo si è riprodotta sostanzialmente la disposizione dell'antica legge 1862, con la quale si stabiliva che ogni Comune avesse la sua Congregazione di carità. Però nell'esecuzione di questa legge si sono dovute adottare dei temperamenti, perchè ci sono certi Comuni, ed io credo che siano parecchi, in cui quest'unica Congregazione non si poteva stabilire.

Ci sono dei Comuni che hanno parecchie Congregazioni di carità, le quali esercitano la loro azione in determinate circoscrizioni; e siccome queste Congregazioni di carità avevano ciascuna il loro proprio patrimonio, lasciato da benefattori a beneficio precisamente di quelle circoscrizioni; non era possibile, seguendo le norme della giustizia e il rispetto alla volontà dei benefattori, riunire tutti questi patrimoni.

Quindi io credo che sarebbe utile che la Commissione e il Governo dichiarassero che l'applicazione della legge per l'avvenire, dovrà essere uguale a quella che si è fatta pel passato; che dove ci sono delle impossibilità assolute di fondere tutte queste Congregazioni, si lascerà che i municipi nominino tante Congregazioni di carità, quanti sono gli enti morali, che amministrano un patrimonio proprio.

Del resto, mi pare che, anche nella pratica, per la distribuzione dei sussidi sia molto preferibile il metodo delle congregazioni multiple. Perchè io non so veramente come in Roma una Congregazione sola, composta, per esempio, di 12 persone rispettabili possa con conoscenza di causa dare a questi 2 lire di sussidio, a quello 5, quando l'uno abiti in Trastevere, e l'altro fuori delle mura di San Lorenzo. È impossibile ciò fare senza un numero enorme di commissari e d'ispettori, i quali quando portano il sussidio lo avranno mangiato due volte colle loro mansioni.

È vero che si possono fare dei sotto-comitati delle sotto-divisioni; ma io vi domando prima di tutto; se Tizio ha un mandato così delicato, così di fiducia, quale è quello della distribuzione dei sussidi, può egli delegare un altro a questo ufficio? Io non lo credo.

Queste Congregazioni, come io dicevo, esercitavano eccellentemente l'ufficio loro. Difatti io ho qui l'elenco delle Congregazioni di carità di Torino, le quali possiedono un patrimonio di oltre mezzo milione di franchi, ed una rendita di 73 o 74,000 lire all'anno, e non spendono finora per spese d'amministrazione e pel personale che 2,000 lire all'anno. Ora io domando se si può concepire un'amministrazione più economica di questa.

Si comprende, che il municipio quando designava i membri di queste Congregazioni cercava persone altamente rispettabili, le quali si riunivano in casa del presidente, e non facevano pagare la carta e l'inchiostro con cui scrivevano, non avevano bisogno d'impiegati, per il che il migliaio di lire consacrato ai poveri andava fino all'ultimo centesimo a favore dei poveri.

Ora io domando: è utile il distruggere quest'ordinamento, è possibile di contraddire alla volontà dei benefattori, che hanno lasciato il patrimonio a queste Opere pie? Io credo che la Commissione e il Ministero potrebbero benissimo tener conto di queste mie osservazioni armonizzandole colla Congregazione di carità unica, che sta nella legge, che è quella a cui saranno devolute le amministrazioni di tante altre Opere

pie. Io comprendo bene che quella li debba stare, ma domando che il Ministero e la Commissione, se possono, si mettano d'accordo affinché mentre si avrà il vantaggio di questa congregazione unica, la quale potrà esercitare la sua azione sopra tante altre Opere pie, si lascino intatte le piccole opere elemosiniere circoscritte nel loro ambito speciale, che non hanno altro da fare che amministrare il loro patrimonio.

Io credo che la mia proposta possa essere accettata, perchè non siamo qui per disfare quello che è buono, ma per migliorare quello che è cattivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, relatore. Si persuada l'onorevole Favale che la Congregazione di carità che emana dal Consiglio comunale è una, tanto per la legge vecchia, quanto per la legge nuova. Noi nulla mutiamo su questo riguardo di quello che sta scritto nella legge ancora vigente.

Ciò non toglie che in varii comuni, in cittàospicue, per esempio, ci siano istituti che si chiamano Congregazioni di carità. Ma queste Congregazioni di carità non sono da confondere con la Congregazione di carità che emana dal Consiglio, e che è la pietra angolare del nostro edificio della pubblica beneficenza. Sono enti speciali, come tante altre istituzioni di beneficenza che sono governate secondo i loro particolari statuti; abbia o non abbia, secondo cotesti statuti, il Consiglio comunale un'urgenza nell'amministrazione loro.

Le vere e proprie Congregazioni di carità poi, per ciò che concerne l'amministrazione della beneficenza pubblica, ed in specie l'erogazione dei fondi ad essa destinati, sono già con la legge vigente, e saranno con la riforma che proponiamo, autorizzate ad istituire comitati d'ogni forma e specie; nei quali si potrà mettere chiunque sia creduto più adatto, donne, medici, rappresentanti di società operaie, ecc., il tutto con piena libertà; e con giurisdizione limitata ad una parte del territorio comunale, dove occorra, oppure con giurisdizione su tutto il territorio.

Naturalmente la Congregazione di carità avrà la direzione e la responsabilità della suprema amministrazione.

Concludo: non tema l'onorevole Favale che noi vogliamo in qualsiasi modo, anche indiretto, perturbare quegli ordinamenti che a lui stanno tanto

a cuore, giustamente, e che stanno non meno a cuore alla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. La legge del 1862 dice che non c'è che una Congregazione di carità per ogni comune; ma intanto è vero che a Torino, ed in altre città, ce ne sono parecchie, e tutte nominate dai Consigli comunali; e sono tutte corpi indipendenti, che non hanno relazione che col Municipio. Ed infatti può convincersi di questo il diligentissimo relatore, aprendo il volume di statistica pubblicato dalla Commissione di inchiesta. A pagina 56 vedrà là designate tutte e 22 le Congregazioni di carità di Torino col patrimonio capitale e con gli introiti eventuali, con le spese di amministrazione, con le spese di imposte e con le somme erogate per beneficenza. Dunque vede l'onorevole Luchini che nella legge del 1862 il principio era stabilito come egli dice, ma la legge stessa non è stata in ciò eseguita, perchè, dinanzi al fatto di sopprimere corpi, che eseguivano rettilissimamente il compito loro, che erano e sono opere di santa beneficenza l'autorità si tirò indietro e lasciò continuare questo sistema; cosicchè ogni Congregazione di carità forma un centro di beneficenza, di cui fa parte anche il medico di beneficenza e, mentre distribuisce i sussidi, distribuisce anche gratuitamente le medicine e presta tutti quegli altri soccorsi di cui hanno necessità i poveri. Io non posso immaginare in una grande città un ordinamento migliore più efficace e più sicuro di quello che voi volete abolire.

Del resto non insisto, perchè comprendo che non è più il tempo di presentare un emendamento, ma lascio alla responsabilità del Governo di veder se non sia il caso di introdurre un'aggiunta, che soddisfaccia ai bisogni da me indicati.

Io credo che quest'aggiunta si possa fare senza toccare in nulla i principii della legge, lasciando che sussistano queste Congregazioni di carità che hanno una data circoscrizione ed una limitata sfera di azione solo per la beneficenza e per l'amministrazione dei fondi del patrimonio rispettivo. Credo che così si rispetteranno le volontà dei testatori, che lasciarono ad ogni singola circoscrizione somme più o meno grandi, e si provvederà ad una buona distribuzione del fondo della pubblica carità.

Presidente. L'onorevole Favale non facendo alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 5 di

cui si è data lettura. Coloro, che sono di avviso di approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione sarà rimandato a lunedì.

Intanto l'onorevole Chimirri e gli altri deputati, che avessero intenzione di proporre degli emendamenti, sono pregati di farli pervenire al banco della Presidenza; così saranno stampati e distribuiti quanto prima.

La seduta termina alle 5.25.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)

3. Modificazione alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)